

## CII.

## TORNATA DEL 24 GIUGNO 1884

## Presidenza del Presidente TECCHIO.

**Sommario.** — Seguito della discussione del bilancio dell'Istruzione Pubblica — Approvazione dei capitoli dal 19 al 21 — Osservazioni del Senatore Finali al capitolo 22 e risposta del Ministro — Approvazione del cap. 22 e dei successivi fino al 144, ultimo del progetto — Rinvio alla votazione a scrutinio segreto dell'articolo unico del progetto — Discussione del bilancio del Ministero della Guerra — Approvazione degli articoli da 1 a 37 — Osservazioni del Senatore Saracco al capitolo 38 e risposta del Ministro — Approvazione del capitolo 38 e dei successivi fino al 53, ultimo del bilancio, nonchè dell'articolo unico del progetto — Approvazione del disegno di legge sul contingente che deve somministrare all'Esercito la leva militare sui giovani nati nel 1864 — Approvazione senza discussione del bilancio del Ministero della Marina — Discussione del progetto di legge sul concorso dello Stato nell'erezione di un monumento commemorativo della battaglia di Calatafimi — Osservazioni del Senatore Cavallini e risposta del Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione degli articoli del progetto — Discussione del progetto di legge sulla cessione all'Amministrazione del manicomio di Palermo dello stabile demaniale in quella città, denominato Vignicella — Parlano i Senatori Cavallini, Paternostro F., Relatore, La Loggia e il Ministro delle Finanze — Rinvio dell'articolo unico allo scrutinio segreto — Discussione del progetto di legge sulla derivazione delle acque pubbliche e modificazioni all'articolo 170 della legge sulle opere pubbliche — Osservazioni dei Senatori Morini, Allievi, Vitelleschi e Zini, Relatore.

La seduta è aperta alle ore 2 e 40.

Sono presenti i Ministri della Pubblica Istruzione e della Guerra; più tardi intervengono i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge  
N. 118.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio del Ministero della Istruzione Pubblica.

Ieri abbiamo approvato il capitolo 18. Viene ora il capitolo 19.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

19	Regie Università ed altri Istituti universitari - Dotazioni per gli stabilimenti scientifici, pigione, manutenzione e adattamento di locali; illuminazione e combustibili; assegni, remunerazioni straordinarie e sussidi eventuali; spese d'ufficio e di cancelleria, assegno all'istituto di studi superiori in Firenze.	2,102,211 07
20	Posti gratuiti, pensioni ed incoraggiamenti per studenti dei corsi universitari - Assegni, sussidi e remunerazioni	204,086 25
	(Approvato).	8,227,386 15

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1884

## Spese per gl' Istituti e Corpi scientifici e letterari.

21	Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale (Spese fisse)	120,853 68
22	Istituti e Corpi scientifici e letterari - Assegni ad accademie e società di scienze, lettere ed arti, alle deputazioni ed alle società di storia patria	249,121 »

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Ieri in fine di seduta furono trattati vari argomenti di diversa indole e gravità. Si parlò dell'ordinamento degli studi universitari, si parlò del valore e della utilità delle Accademie, si parlò di orti botanici e di Musei. E poi si fecero alcune questioni, che direi d'importanza locale, rispetto all'Università di Roma, all'Accademia dei Lincei ed altre relative ad una cessione gratuita di terreni fatta dal Demanio al Comune di Roma.

Io, siccome non aveva intenzione di parlare sopra i più gravi argomenti, pensai fino da ieri di chiedere la parola quando venisse in discussione questa categoria di spese nelle quali al numero 22 sono contemplati gli assegni alle Accademie.

Non ispetterebbe a me, che non appartengo ad alcuna Accademia, parlare di Accademie, ma appunto per questo parlo impersonalmente. Ieri furono pronunziate delle parole contro le Accademie, le quali si riferivano particolarmente all'Accademia dei Lincei, e che parve a me confondessero cose grandemente diverse.

Pareva che si avessero innanzi agli occhi quelle Accademie che fiorirono presso di noi, soprattutto nei due secoli passati, la cui cosa men ridicola non erano spesso gli strani e talvolta ridicoli nomi, il cui prototipo fu ed è l'Arcadia. Erano frivole e vane esercitazioni d'una letteratura imbellè; e il giudizio che se ne fa si può riassumere in quel disprezzo col quale uno scrittore vuoto, senza nerbo di concetti, parlò, si chiama un arcade, ed arcadico il verso che suona e che non crea.

Ma parlare al medesimo modo e giudicare delle Accademie scientifiche e in ispecie della maggiore fra di esse mi parve troppo severo ed anzi ingiusto giudizio.

Come si può parlare con generale disprezzo delle Accademie presso di noi, che abbiamo quella della Crusca, la quale per secoli ha

mantenuto incolume e puro il patrimonio della lingua, il più forte se non unico elemento di coesione nazionale che vi fosse in Italia?

Come si può parlare con disprezzo delle Accademie, mentre dobbiamo ricordare quella del Cimento che col motto: « *Provando e riprovando* » precorse il sistema che ha portato la scienza moderna nella sicura via, che sfugge le ipotesi mutabili da uno ad altro tempo, dall'una all'altra generazione? E l'Accademia dei Quaranta non sorse per iniziativa privata più di un secolo fa, con un concetto ed un ordinamento nazionale nella Italia serva e divisa?

È troppo facile parlare contro le Accademie; e la nostra letteratura è piena di sarcasmi contro di esse; la francese n'è poi ricchissima. Molti tratti di spirito contro queste istituzioni, lo si sa, vennero anche da uomini altissimi d'ingegno, i quali spesse volte sfogarono in tal modo il dispetto di non appartenere all'Accademia od Istituto di Francia. Fra i moderni motteggiatori va annoverato, se non erro, anche il visconte di CORMENI, che è stato uno dei più grandi ingegni polemisti che abbia avuto la Francia; ma Bonaparte reduce dall'Egitto e vincitore a Marengo amava firmarsi membro dell'Istituto.

Io credo pertanto utile che si oda una parola in questo recinto, che rivendichi l'utilità e la dignità delle nostre Accademie, che raccolgono i nostri più insigni uomini nella operosa ricerca del vero; se fosse presente l'onorevole Lampertico, che ne parlò eloquentemente alla rinnovata Accademia Olimpica di Vicenza, potrebbe ben egli adempiere a questo ufficio. Oltre quella dei Lincei, basti ricordare le maggiori, cioè l'Accademia delle scienze di Torino, la Società reale di Napoli, l'Istituto Lombardo e il Veneto.

E presso tutte le più civili e colte nazioni vi hanno Accademie e simili istituti; a Berlino l'Accademia delle scienze, a Parigi l'Istituto nazionale che consta di cinque Accademie, a

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1884

Londra la Società per le scienze, al di là dell'Atlantico l'Istituto Smithsonian, che raccoglie e coordina tutto il movimento scientifico americano. Non parlo delle minori. Presso ogni nazione si prova il bisogno e si sente l'utilità di riunire il materiale e le forze intellettive per la ricerca del vero.

Gli studi scientifici ai giorni nostri hanno preso tale sviluppo che rendono necessaria una grande suppellettile scientifica, ed hanno un grande bisogno di aiuti materiali, per cui lo scienziato, abbandonato a sè solo, difficilmente potrebbe tener dietro al progresso della scienza. Questa poi col continuo suddividersi in nuovi rami ha bisogno di comunicazioni, di corrispondenza, di colleganze assidue per non smarrire il concetto della sua organica unità.

Non è solo nella scienza, che l'opera e lo studio collettivo ai giorni nostri è fatto necessario non per surrogare, ma per supplire e avvalorare lo studio dei privati. Non importa che io dica ciò che tutti sanno, vale a dire, che le grandi Accademie di Londra, di Parigi e di Berlino, di Pietroburgo, di Filadelfia sono grandi centri, grandi focolari d'attività scientifica, e sono immense raccolte dei preziosi risultati degli sforzi dello spirito umano per il progresso continuo della scienza.

E non fu certo superbo e inconveniente concetto quello di creare in Roma, in questa città che richiama il pensiero ai grandi ideali, sulla base della antica de' Lincei, alla quale apparteneva Galileo, una grande Accademia delle scienze; la quale è già in corrispondenza cogli istituti scientifici di tutto il mondo, che ha aiutato e promosso utili ed importanti pubblicazioni; le quali a spesa degli autori non avrebbero potuto vedere la luce, e che è una forma anch'essa del cosmopolitismo romano.

Mi dispiacque di sentire deplorare che per questa Accademia si era pensato piucchè altro al lusso ed alla pompa. Certo alla pompa ed al lusso non pensava nelle sue abitudini personali l'uomo a cui si deve l'iniziativa di quella splendida sede; l'uomo di cui l'onorevole Ministro Coppino disse ieri così nobili e degne parole, a cui sarebbe superfluo che io ne aggiungessi altre. Ma se quest'uomo, il quale per sè era così sobrio e severo, ha cercato che anche nella sua apparenza esteriore l'Accademia de' Lincei, cioè la nostra Accademia na-

zionale delle scienze, corrispondesse alla alta sua dignità, non merita censura per questo, ma lode.

In quanto poi ai fondi, se veramente fu fatta una sottrazione ad un fondo destinato per i musei, intorno al quale argomento l'onorevole signor Ministro prese delle riserve, è certo che il Ministro stesso, desideroso come è di ogni progresso della scienza, se mancheranno i fondi, cercherà di ottenerli. E non è, onorevoli Colleghi, per queste spese che il bilancio dello Stato si mette in sofferenza. È per ben altre cause che l'equilibrio del bilancio può essere messo in pericolo; non per le spese che occorrono alla pubblica istruzione.

A rafforzare il bilancio della pubblica istruzione bastano le unità di milioni, mentre per gli altri bilanci si vogliono le decine e decine di milioni!

Ora io so di certo che l'uomo a cui si deve quell'iniziativa, il quale al progresso della scienza consacrò tutta l'energia dell'intelletto e dell'animo negli ultimi anni della sua vita, quell'uomo, io dico, pensava che i musei si potessero stabilire tutti, o quasi tutti nel palazzo Corsini.

Per esempio egli cercava di concordare con un insigne cultore delle scienze naturali, il professore Capellini, il progetto di stabilirvi un grande museo per le scienze biologiche, del quale non fosse altrove il maggiore, il quale doveva occupare un grandissimo spazio.

Del resto, è possibile che il Sella pensasse in quella vastità di sale e di appartamenti di fare passeggiare la vanità della sua persona? No di certo.

Egli credeva che l'Accademia dovesse occupare soltanto quello spazio che le era necessario.

Credeva che nel palazzo, benchè in parte occupato dalla biblioteca corsiniana e dalla pinacoteca, anche con qualche opportuno supplemento, se occorreva, si potesse provvedere al collocamento di tutti i musei.

Ed anzi essendovi andato una volta con lui rammento che siccome qualche museo ha oggetti molto pesanti, in ispecie il museo geologico e mineralogico, egli esaminava se nel piano terreno si poteva collocare; e trovava difetto in fatto di luce. Lo sentivi fare questione di luce, e non di spazio.

Del resto, io non posso dire che geometricamente quell'edificio, coll'appendice che può ricevere con non grandissima spesa, possa bastare, ma posso affermare che egli lo credeva.

In quanto poi al rammarico espresso dall'onorevole Cannizzaro che il Demanio abbia ceduto *gratis* al Comune di Roma alcuni terreni, già dati alla Università, il rammarico credo fosse espresso con quelle parole così forti, perchè non si faceva un giusto concetto del valore di quei terreni.

Or bene, convien sapere che vi fu un tempo nel quale il Governo, il quale aveva comprato per poche migliaia di lire vasti terreni appartenenti alle corporazioni religiose, pretendeva poi che il Comune di Roma, avendo bisogno di una piccola parte dei medesimi per il compimento di opere edilizie e stradali, dovesse pagarla all'alto saggio dei terreni fabbricativi contigui.

Così è avvenuto che il Governo abbia fatto pagare per la cinquantesima parte di un terreno più che la totalità del prezzo da lui sborsato nell'acquisto di tutto il terreno e degli annessi edifici.

Evidentemente questo era un guadagno che faceva lo Stato, guadagno che ancorchè fosse stato legalmente ammissibile, non esito un momento a chiamarlo nel senso morale e politico, indecoroso e indegno.

Quindi per quei terreni ai quali si alludeva, siccome il Governo non ha pagato che una piccola somma, vale a dire il capitale nominale di una rendita corrispondente a quella che le corporazioni religiose avevano denunciato per la tassa di mano morta, si trovava che, ridotte le sue domande a giuste proporzioni, sarebbe stata solamente repetibile l'indennità di una parte di quello che aveva speso per l'acquisto.

Si trattava adunque di poche migliaia di lire; quindi mi pare che il Governo con un piccolo sacrificio abbia fatto bene a dimostrare un'altra volta il suo alto proposito di concorrere a trasformare la città nel modo più conveniente alle condizioni della sua nuova civiltà, e con questo non credo che esso abbia fatto niente di eccessivo; nè che da ciò sia venuto quel discapito alle Università e agli Istituti scientifici di cui parlava l'onorevole Senatore Cannizzaro, fondandosi sulla ipotesi che questi terreni doves-

sero esser pagati dal Comune a 100, 150 e 200 lire per metro quadrato, mentre il Governo stesso li aveva pagati forse non più di 50 centesimi o una lira.

Questo era necessario dire per dileguare alcune apparenze e alcuni apprezzamenti non del tutto esatti.

Del resto, che il Governo provveda più sollecitamente possibile al buon ordinamento dell'Università di Roma e dei suoi Istituti scientifici anche in ciò che può aver soddisfazione mediante la disposizione dei locali, è desiderio così buono, così lodevole che io non posso che associarmi; e di certo l'onorevole signor Ministro della Pubblica Istruzione, il quale da molt'anni è lustro del pubblico insegnamento, non c'è a dubitare che voglia a quest'uopo consacrare tutte le sue cure.

Ma io lo prego proprio ad esaminare se il locale del palazzo Corsini, l'edificio come è e lo spazio annesso, il quale naturalmente si presta a nuove costruzioni, possa permettere di portar là tutti i musei, o almeno una gran parte di essi, che per mio avviso non sarebbero meglio collocati in alcun altro luogo; e quando ciò possa avvenire, non dubito che il mio Collega ed amico l'onorevole Senatore Cannizzaro supererà facilmente quel piccolo disagio a cui, per ischerzo, accennava nel suo discorso di ieri.

COPPINO, *Ministro dell'Istruzione Pubblica.*  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *Ministro della Pubblica Istruzione.*  
Io non ripeterò le parole udite testè dall'onorevole Senatore Finali intorno al giudizio che si abbia a portare delle Accademie attuali. Per quanto stava in me, ho favorito l'istituzione dell'Accademia dei Lincei, e questo dimostra la persuasione a cui io sono dell'utilità del lavoro collettivo in un tempo in cui il sentimento individuale porta molte disgregazioni. E mi basterebbe ad affermare l'utilità dell'Accademia una cosa detta ieri da chi ha potuto lasciare sospettare che non ne avessi così buon concetto.

L'oratore aveva detto - non so se dal suo banco ma certamente qui - che il meglio di quell'Accademia era questo:

« Il ricambio delle pubblicazioni di tutte le Accademie ».

Basterebbe ciò ad indicarè come queste varie

Accademie nazionali e forestiere che ricambiano le loro pubblicazioni colle pubblicazioni dei Lincei, sono corpi operosi che non solo tengono dietro ai prodotti della scienza, ma li annunziano e molte volte li fanno, e quindi queste comunicazioni più difficili a farsi per mezzo di un libro, e per la monografia molto più facili, attestano in onore di questi corpi scientifici.

Quanto all'onorevole Sella, la cui memoria sarà sempre cara e compianta, non ho a dire che una cosa sola, che fu ricordata dall'onorevole Cannizzaro.

Esso non intendeva stabilire in quel luogo l'orto botanico; e siccome tutta quella parte del giardino si offre a fabbricazioni, egli faceva conto grandissimo su quelle aree, le quali, vendute, avrebbero dovuto accrescere quel residuo di 863,000 lire che è rimasto.

Se cambiamenti sono intervenuti a sua insaputa, evidentemente ciò non deve operare in nessuna maniera sui calcoli, sui conti e sui rispetti che egli aveva per la legge che con tanto splendore di parola aveva difesa dinanzi alla Camera.

Quanto allo studio che ci esorta a fare l'onorevole Finali sul palazzo Corsini, io credo che da questo studio dovrà uscire un aiuto e un compenso per le spese, le quali si sono incontrate.

A dir proprio, materialmente noi non siamo ancora entrati nell'intero palazzo Corsini; ma intanto c'è un enorme bisogno da soddisfare per l'istruzione pubblica, e non si vede dove e come si possa soddisfare, voglio dire il collocamento di musei artistici delle collezioni d'antichità, e di quella giovane raccolta di opere d'arte e di quadri, per il quale vi è fondo stanziato in bilancio.

A me pare che di là ci possa venire un aiuto; il palazzo Corsini potrà servire opportunamente

per collocar lì la nuova galleria, la quale si verrà formando per attestare lo stato dell'era moderna.

Ora se il palazzo Corsini, così come è, con poco adattamento si presterà a stabilire i nostri musei archeologici, noi avremo per questo servizio, un risparmio notevole di spesa, perchè dovremmo fare altrove quello che lì ci si offre comodamente di fare.

Un secondo è l'orto botanico, perchè ad ogni modo bisognava cercare di avere un orto più largo di quello che non sia permesso tenere a Panisperna; ed ecco un altro risparmio che l'acquisto del palazzo Corsini ci ha potuto fare.

Cosicchè, guardando alla determinazione immediata di quella spesa, si deve riconoscere che in fondo porta un vantaggio: Senza portare innanzi altre ragioni, invero sono lieto che la scienza sia degnamente accolta; e quella vasta mole ci renderà servizi i quali potranno far sì che noi, non dovendoli pagare altrove, con risparmi sopperiremo alla necessità dei nostri musei, i quali è desiderabile che siano fabbricati laddove più facilmente accorre la scolaresca, e donde il professore più facilmente passa alla scuola.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Ringrazio l'onorevole signor Ministro delle sue dichiarazioni. Fo solo osservare che non ho fatto altro che esprimere verso di lui, se ben mi servì la parola, intiera fiducia; cioè che nessuna opera che egli possa dare all'incremento del sapere, sotto tutte le sue forme, sarà da lui trascurata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, si prosegue la lettura, e la votazione dei capitoli di questo bilancio.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

23	Biblioteche nazionali ed universitarie - Personale (Spese fisse) . . .	579,557 42
24	Biblioteche nazionali ed universitarie - Spese di manutenzione e di conservazione; acquisto e legatura di libri, giornali, ed opere periodiche; sussidi, ed assegni straordinari; spese d'ufficio, di combustibili e d'illuminazione; provvista di scaffali ed altri mobili . . .	408,184 »
	(Approvato).	1,357,716 10

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1884

<b>Spese per le antichità e le belle arti.</b>		
25	Musei, scavi, gallerie e monumenti nazionali - Personale (Spese fisse)	694,494 10
26	Musei e gallerie - Spese di conservazione dei musei, delle pinacoteche e delle gallerie, dotazioni, assegni, remunerazioni e sussidi straordinari; combustibile, illuminazione, spese d'ufficio e riparazioni di locali; spese per l'incremento di musei comunali e provinciali .	216,273 »
27	Galleria moderna - Acquisto e commissione d'opere d'arte . . . . .	100,000 »
28	Monumenti e scavi - Spese di manutenzione e conservazione, adattamento di locali; illuminazione, combustibile, oggetti di cancelleria, assegni, sussidi e remunerazioni, spese per scavi a cura dei comuni e delle provincie . . . . .	838,009 37
29	Monumentale duomo di Milano (Assegno fisso) . . . . .	122,800 »
30	Gallerie, musei, scavi e monumenti - Spese da sostenersi colla tassa d'entrata (Articolo 5, legge 27 maggio 1875, n. 2554) . . . . .	299,005 25
31	Belle arti - Personale (Spese fisse) . . . . .	553,175 01
32	Belle arti - Dotazioni, assegni e spese per le accademie e gli istituti di belle arti, sussidi ad allievi e ad artisti . . . . .	305,883 35
33	Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Personale (Spese fisse) .	221,716 25
34	Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Spese di manutenzione, di vitto, di combustibile ed illuminazione, d'ufficio, assegni, remunerazioni, sussidi e dotazioni per l'incremento degli istituti musicali non governativi . . . . .	151,713 30
35	Collegio di musica di Napoli - (Assegno fisso) . . . . . (Approvato).	124,738 70
		3,627,808 33
<b>Spese per l'istruzione secondaria.</b>		
36	Istruzione secondaria classica - Regi ginnasi e licei - Personale (Spese fisse)	3,068,632 75
37	Istruzione secondaria classica - Regi ginnasi e licei - Dotazioni, supplemento d'assegni agli istituti delle provincie napoletane; remunerazioni, assegni, sussidi ad allievi, ad insegnanti e ad istituti - Rimborso di tasse scolastiche, propine di esami e spese afferenti la licenza liceale e la Giunta centrale - Assegni per posti di studio liceale, lasciti per sussidi e premi . . . . .	1,285,299 27
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		4,353,932 02

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1884

	<i>Riporto</i>	4,353,932 02
38	Convitti nazionali - Personale (Spese fisse)	290,355 75
39	Convitti nazionali - Spese di mantenimento, posti gratuiti ed assegni per l'incremento dei convitti non governativi	274,529 45
	(Approvato).	4,918,817 22
<b>Spese per l'insegnamento tecnico, industriale e professionale.</b>		
40	Scuole ed istituti superiori (Spese fisse)	70,000 »
41	Istituti tecnici e nautici, scuole nautiche, e scuole speciali (Spese fisse)	2,570,536 42
42	Insegnamento industriale e professionale. - Sussidi ad istituti, a scuole e ad insegnanti, premi ed assegni di borsa agli alunni, indennità ai membri della Giunta centrale per gli esami di licenza ed ai commissari, e propine di esami	217,000 »
43	Scuole tecniche - Personale (Spese fisse)	1,222,367 80
44	Scuole tecniche. - Sussidi ad insegnanti, remunerazioni e propine di esame: sussidi a provincie e comuni pel mantenimento delle scuole tecniche	446,000 »
	(Approvato).	4,525,904 22
<b>Spese per l'istruzione normale, magistrale ed elementare.</b>		
45	Sussidi all'istruzione primaria non determinati in altri capitoli	808,441 »
46	Sussidi ed assegni per le scuole serali degli adulti (regio decreto 22 aprile 1866)	512,499 »
47	Sussidi ed assegni per costruzione e riparazione di edifici scolastici	500,000 »
48	Sussidi pel miglioramento della condizione dei maestri elementari - Aumento del decimo (legge 9 luglio 1876, N. 3250)	83,200 »
49	Sussidi, remunerazioni ed assegni per effetto della legge sull'istruzione obbligatoria del 15 luglio 1877. N. 3961	497,743 »
50	Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre e scuole preparatorie annesse alle normali - Personale (Spese fisse)	940,300 60
51	Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre - Sussidi	365,200 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,707,383 60

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1884

	<i>Riporto</i> . . . . .	3,707,383 60
52	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale (Spese fisse) . . . . .	106,500 »
53	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Sussidi	14,400 »
54	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Acquisto di materiale scientifico . . . . .	10,000 »
55	Educandati femminili - Personale (Spese fisse) . . . . .	185,4
56	Educandati femminili ed istruzione elementare superiore femminile - Posti gratuiti; assegni ai conservatori della Toscana e ad altri collegi ed educandati femminili; sussidi ed assegni per promuovere istituti superiori femminili provinciali e comunali e per il loro maggiore incremento . . . . .	326,118 »
57	Istituti dei sordo-muti - Personale (Spese fisse) . . . . .	28,500 »
58	Istituto dei sordo-muti - Spese di mantenimento d'istituti governativi, posti gratuiti, assegni e sussidi ad istituti autonomi . . . . .	140,240 »
59	Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifizii scolastici destinati ad uso delle scuole elementari (legge 18 luglio 1878) . . . . . (Approvato).	50,000 »
		4,578,563 60
	<b>Spese diverse.</b>	
60	Partecipazione al mantenimento dell'ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi (Legge 23 dicembre 1875, n. 2875) . . . . . (Approvato).	11,000 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
61	Fitto dei beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . . (Approvato).	867,339 55



## TITOLO II.

## Spesa straordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Spese generali.

62	Assegni di disponibilità (Spese fisse) . . . . .	644 »
63	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) . . . . .	18,210 »
	(Approvato).	18,854 »
<b>Spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore.</b>		
64	Università di Padova - Adattamento di locali e spese per l'incremento degli stabilimenti universitari. . . . .	9,525 »
65	Università di Bologna - Spesa d'acquisto di materiale scientifico per la scuola d'applicazione degli ingegneri. . . . .	6,000 »
66	Università di Messina - Concorso alla fondazione dell'orto botanico . . . . .	4,000 »
67	Rimborso di spese per lavori eseguiti e da eseguire nell'edificio dell'ospedale di Sant'Orsola in Bologna pel definitivo assetto di quelle cliniche (Legge 18 maggio 1882, n. 765) (Spesa ripartita) . . . . .	26,500 »
68	Università di Napoli - Spese pel trasferimento e pel definitivo assetto delle cliniche e degli stabilimenti della facoltà medica negli ex-conventi di Santa Patrizia e di S. Andrea delle Dame (Legge 16 luglio 1882, n. 905) (Spesa ripartita) . . . . .	200,000 »
69	Università di Pisa - Ampliamento dei locali pei musei di mineralogia e geologia. . . . .	25,762 07
70	Università di Pisa - Ampliamento e nuova sistemazione del museo zoologico e di anatomia comparata . . . . .	12,939 23
71	Regia scuola di medicina veterinaria in Torino - Urgenti riparazioni ai fabbricati . . . . .	2,690 »
71 bis	Regia scuola di medicina veterinaria di Torino - Lavori di miglioramento ed assetto dell'edificio . . . . .	15,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	302,416 30

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1884

	<i>Riporto</i> . . . . .	302,416 30
72	Osservatorio astronomico e meteorologico Bellini sull'Etna - Spese di ultimazione dell'edificio e di arredamento . . . . .	13,600 »
73	Università di Bologna - Lavori di restauro al palazzo Malvezzi . . . . .	9,600 »
74	Università di Cagliari - Scuola di chimica - Sistemazione dei locali . . . . .	14,500 »
75	Università di Catania - Concorso nella spesa per la costruzione di un nuovo edificio per gli istituti della facoltà medica . . . . .	16,000 »
76	Università di Genova - Trasferimento ed impianto del gabinetto di fisiologia nell'ex convento di S. Francesco . . . . .	30,000 »
77	Università di Messina - Istituto chimico - Concorso nella spesa per adattamento di locali . . . . .	5,533 34
78	Università di Modena - Museo di mineralogia e geologia - Lavori . . . . .	6,100 »
79	Università di Napoli - Lavori per ricostruzione del soffitto del gabinetto d'anatomia comparata . . . . .	11,000 »
80	Università di Padova - Trasferimento della clinica ostetrica . . . . .	5,000 »
81	Università di Palermo - Gabinetto d'anatomia patologica . . . . .	4,000 »
82	Università di Palermo - Gabinetto di chimica generale - Lavori di adattamento e sistemazione dei locali . . . . .	10,000 »
83	Università di Parma - Orto botanico - Urgenti lavori di riparazione al fabbricato . . . . .	8,300 »
84	Università di Parma - Museo di storia naturale - Adattamento di locali e provvista di scaffali . . . . .	5,800 »
85	Università di Pavia - Gabinetto di chimica generale - Lavori per la definitiva sistemazione dei locali . . . . .	3,000 »
86	Università di Pavia - Orto botanico - Spese d'impianto del laboratorio . . . . .	4,000 »
87	Università di Pisa - Lavori addizionali di riparazione e di adattamento alla scuola agraria . . . . .	2,988 72
88	Università di Sassari - Gabinetto di fisiologia - Riduzione di locali . . . . .	8,000 »
89	Università di Torino - Costruzione di una cisterna per lo sgombrò della neve . . . . .	2,200 »
90	Università di Torino - Pagamento di lavori eseguiti nel 1879 per la clinica medica . . . . .	5,137 50
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	467,175 86

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1884

	<i>Riporto</i> . . . . .	467,175 86
91	Napoli - Scuola superiore di medicina veterinaria - Riparazione alla serra dell'orto botanico . . . . .	4,000 »
92	Torino - Scuola d'applicazione degli ingegneri - Restauro di locali, adattamento di strumenti e costruzione di modelli . . . . .	4,000 »
93	Torino - Scuola d'applicazione degli ingegneri - Lavori pel riordinamento del fabbricato . . . . .	6,000 »
94	Università di Pisa - Cliniche universitarie . . . . .	24,000 »
95	Università di Catania - Clinica medica . . . . .	7,846 »
96	Università di Bologna - Gabinetto di fisica - Acquisto di materiale scientifico . . . . .	6,000 »
97	Università di Bologna - Orto botanico - Acquisto di libri . . . . .	3,000 »
98	Università di Palermo - Gabinetto di fisiologia - Acquisto di materiale scientifico . . . . .	5,000 »
99	Università di Palermo - Gabinetto di chimica generale - Acquisto di materiale scientifico . . . . .	6,000 »
100	Università di Palermo - Gabinetto di fisica - Acquisto di macchine e strumenti - Osservatorio astronomico - Lavori di riparazione ai locali . . . . .	8,100 »
101	Università di Parma - Clinica chirurgica - Acquisto di materiale scientifico - Cliniche universitarie (Assegno arretrato) . . . . .	7,000 »
102	Università di Pavia - Concorso nella spesa per l'acquisto della biblioteca botanica del fu professor Sante Garovaglio . . . . .	9,000 »
103	Università di Pavia - Gabinetto di chimica generale - Acquisto di apparecchi e materiale scientifico . . . . .	3,000 »
104	Università di Pavia - Clinica ostetrica - Acquisto di materiale scientifico . . . . .	4,000 »
105	Università di Pisa - Gabinetto di chimica agraria - Acquisto di strumenti e macchine - Gabinetto di chimica farmaceutica - Opere di adattamento . . . . .	4,880 »
106	Università di Roma - Istituto fisico - Acquisto di macchine e strumenti . . . . .	5,000 »
107	Università di Roma - Istituto botanico - Acquisto di libri e spese per le collezioni . . . . .	6,971 44
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	580,973 30

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1884

	<i>Riporto</i> . . . . .	580,973 30
108	Università di Roma - Gabinetto di zoologia - Acquisto di materiale scientifico - Clinica dermosifilopatica (Assegno arretrato) . . . . .	16,000 »
109	Università di Roma - Museo d'istruzione - Acquisto della macchina cosmografica ed astronomica Signorini . . . . .	5,000 »
109 bis	Università di Roma - Gabinetto d'igiene - Spese d'impianto . . . . .	24,000 »
109 ter	Università di Roma - Lavori di adattamento di alcuni locali nello Spedale di S. Spirito pel trasferimento ed assetto della clinica oculistica . . . . .	7,000 »
110	Università di Torino - Museo di mineralogia - Acquisto di mobili . . . . .	2,500 »
111	Università di Torino - Museo di geologia - Acquisto di mobili . . . . .	7,000 »
112	Napoli - Scuola d'applicazione degli ingegneri - Acquisto di materiale scientifico . . . . .	15,000 »
113	Napoli - Scuola di medicina veterinaria - Acquisto di apparecchi pel laboratorio di chimica . . . . . (Approvato).	2,000 »
		659,473 30
	<b>Spese per gl'Istituti e Corpi scientifici e letterari.</b>	
114	Raccolta di libri, opuscoli e documenti editi ed inediti relativi alla storia del risorgimento italiano da collocarsi nella biblioteca <i>Vittorio Emanuele</i> di Roma. . . . .	4,000 »
115	Biblioteca nazionale di Firenze - Restauro delle fronti terrene e della facciata del palazzo dei Giudici . . . . .	29,900 »
116	Biblioteca Laurenziana di Firenze - Indennità al Capitolo della Basilica di S. Lorenzo per cessione di locali alla biblioteca . . . . .	15,000 »
117	Biblioteca Estense di Modena - Spese per scaffali ed altri mobili . . . . .	6,000 »
118	Biblioteca <i>Vittorio Emanuele</i> di Roma - Lavori murari per il completo ordinamento dei locali . . . . .	5,000 »
119	Biblioteca <i>Vittorio Emanuele</i> di Roma - Costruzione di scaffali . . . . .	13,000 »
120	Biblioteca <i>Vittorio Emanuele</i> di Roma - Spesa per la compilazione del catalogo alfabetico, e per l'impianto del catalogo sistematico . . . . .	6,000 »
121	Biblioteca Alessandrina di Roma - Restauro di codici - Compimento dei lavori pel nuovo assetto della biblioteca . . . . .	6,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	84,900 »

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1884

	<i>Riporto</i>	84,900 »
122	Biblioteca nazionale di Napoli - Ripulitura e riparazione degli scaffali nella gran sala di lettura . . . . .	14,000 »
122 bis	Biblioteca nazionale di Napoli - Ristauri di pavimenti in alcune sale	30,000 »
122 ter	Biblioteca universitaria di Messina - Ricostruzione di soffitto della sala di lettura . . . . .	5,200 »
	(Approvato).	134,100 »
<b>Spese per le antichità e le belle arti.</b>		
123	Lavori di riparazione generale al palazzo-ducale di Venezia — Legge 27 maggio 1875, n. 2507 (Spesa ripartita) . . . . .	28,500 »
124	Istituto di belle arti di Roma — Acquisto di materiale e lavori di restauro . . . . .	6,000 »
125	Scavi e musei di Roma - Scavi straordinari e lavori urgenti nei musei	15,000 »
126	Lavori, attrezzi e spese diverse per il recupero degli oggetti d'antichità provenienti dai lavori del Tevere . . . . .	16,000 »
127	Museo industriale artistico di Napoli unito all'istituto di belle arti - Sussidio . . . . .	20,000 »
128	Istituto di belle arti di Napoli <sup>5</sup> . . . . .	30,000 »
129	Isolamento del Pantheon di Agrippa in Roma (Legge 30 dicembre 1881, n. 562) (Spesa ripartita) . . . . .	100,000 »
130	Lavori di riparazione al palazzo monumentale ove ha sede la regia università di Genova . . . . .	17,750 »
130 bis	Primo concorso internazionale di musica in Torino . . . . .	5,000 »
130 ter	Lavori di ricostruzione della basilica di S. Paolo . . . . .	160,000 »
130 quater	Spese per impegni legalmente assunti a tutto giugno 1884 dal regio commissariato per l'asse ecclesiastico di Roma, per edifici ex-claustrali dichiarati monumentali . . . . .	132,000 »
130 quinq.	Regio istituto di belle arti di Lucca - Adattamento di locali ad uso della scuola di anatomia . . . . .	6,000 »
	(Approvato).	536,250 »

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1884

<b>Spese per l'istruzione secondaria.</b>		
131	Acquisto di materiale scientifico pei gabinetti dei licei e dei ginnasi.	30,000 »
132	Stipendio al personale del regio ginnasio <i>Galilei</i> di Firenze . . .	15,912 »
133	Spese per premi ad insegnanti nelle scuole classiche e tecniche (Reali decreti 8 aprile 1880 e 8 dicembre 1881) . . . . .	18,000 »
134	Spese d'impianto dei gabinetti dei nuovi licei di Milano, Genova, Urbino e Pesaro . . . . . (Approvato).	30,000 »
		93,912 »
<b>Spese per l'istruzione normale, magistrale ed elementare.</b>		
135	Regie scuole normali - Acquisto di materiale scientifico . . . . .	15,000 »
136	Sussidi al Monte per le pensioni degli insegnanti elementari (Spesa ripartita) . . . . .	300,000 »
137	Collegio convitto <i>Principe di Napoli</i> in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale (Spese fisse) . . . . . (Approvato).	30,500 »
		345,500 »
<b>Spese diverse.</b>		
138	Continuazione dei lavori geodetici ed astronomici per la misura del grado europeo . . . . .	30,000 »
139	Studi per preparare la carta archeologica d'Italia, e per raccogliere documenti della storia dei musei e degli scavi del regno . . . . .	16,000 »
140	Ufficio internazionale dei pesi e delle misure a Parigi . . . . .	5,896 »
141	Conferenza internazionale degli elettricisti a Parigi - Acquisto di strumenti e oggetti scientifici, indennità di viaggio e di soggiorno ai rappresentanti italiani, spesa per gli assistenti e pel personale di servizio . . . . .	10,000 »
142	Concorso nella spesa per un monumento da erigersi in Urbino a Raffaello Sanzio . . . . .	25,000 »
143	Accademia musicale di Santa Cecilia in Roma - Sussidio per la costruzione d'una sala pei concerti . . . . .	26,000 »
144	Compenso alla Società filarmonica romana per le spese di diversi lavori di miglioramento dalla medesima fatti nei locali di S. Paolo l'Eremita dove essa aveva sede . . . . . (Approvato).	1,500 »
		114,396 »

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1884

## RIASSUNTO

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali . . . . .	1,592,276 66
Amministrazione scolastica provinciale. . . . .	818,243 33
Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore . . . . .	8,227,386 15
Istituti e Corpi scientifici e letterari . . . . .	1,357,716 10
Antichità e belle. Arti . . . . .	3,627,808 33
Istruzione secondaria . . . . .	4,918,817 22
Insegnamento tecnico industriale e professionale . . . . .	4,525,904 22
Istruzione normale, magistrale ed elementare . . . . .	4,578,563 60
Spese diverse . . . . .	11,000 »
<hr/>	
TOTALE della categoria prima . . . . .	29,657,715 61
<hr/>	
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO . . . . .	867,339 55
<hr/>	
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria . . . . .	30,525,055 16
<hr/>	
(Approvato).	

## TITOLO II.

## Spesa straordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali . . . . .	18,854 »
Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore . . . . .	659,473 30
Istituti e Corpi scientifici e letterari . . . . .	134,100 »
Antichità e belle Arti . . . . .	536,250 »
Istruzione secondaria . . . . .	93,912 »
Istruzione normale, magistrale ed elementare . . . . .	345,500 »
Spese diverse . . . . .	114,396 »
<b>TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .</b>	<b>1,902,485 30</b>
<b>INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) . . . . .</b>	<b>32,427,540 46</b>
(Approvato).	

PRESIDENTE. Si rilegge l'articolo unico del progetto di legge.

## Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico, a termini del regolamento la votazione viene rinviata allo scrutinio segreto.

## Discussione del progetto di legge N. 119.

PRESIDENTE. Ora viene in discussione lo stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge l'articolo unico del progetto di legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda la parola, si procede alla lettura dei vari titoli per metterli in votazione.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:



## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse) . . . . .	1,643,853 »
2	Ministero - Spese d'ufficio . . . . .	80,000 »
3	Dispacci telegrafici governativi e spese di trasporti postali (Spesa d'ordine) . . . . .	35,000 »
4	Casuali . . . . .	250,000 »
	(Approvato).	<hr/> 2,008,853 » <hr/>

## Spese per l'esercito.

	Stati maggiori e comitati . . . . .	4,058,500 »
6	Corpi di fanteria . . . . .	44,178,200 »
7	Corpi di cavalleria . . . . .	8,615,900 »
8	Armi di artiglieria e genio . . . . .	13,580,300 »
9	Carabinieri reali . . . . .	19,177,315 20
10	Corpo veterani ed invalidi . . . . .	595,954 »
11	Corpo e servizio sanitario . . . . .	2,066,600 »
12	Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili per i servizi amministrativi . . . . .	2,624,990 »
13	Scuole militari per il reclutamento degli ufficiali e sott'ufficiali . . . . .	3,132,456 80
14	Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (Spesa d'ordine) . . . . .	2,100,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	<hr/> 100,130,216 » <hr/>

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1884

	<i>Riporto</i> . . . . .	100,130,216 »
15	Scuole militari complementari . . . . .	916,600 »
16	Compagnie di disciplina e stabilimenti penali militari. . . . .	994,200 »
17	Personale dell'istituto geografico militare . . . . .	331,200 »
18	Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio . . . . .	1,983,600 »
19	Personale della giustizia militare. . . . .	466,200 »
20	Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli uff- ciali in posizione ausiliaria (Spese fisse) . . . . .	1,179,300 »
21	Assegni agli ufficiali in congedo ed agli uomini di classi in congedo chiamati all'istruzione . . . . .	2,830,900 »
22	Indennità di viaggio per l'esercito permanente, per i personali civili, pei movimenti collettivi della milizia mobile e spese varie di tra- sporto . . . . .	2,743,300 »
23	Vestiaro e corredo alle truppe e spese dell'opificio e dei magazzini centrali . . . . .	17,736,700 »
24	Pane alle truppe . . . . .	16,237,400 »
25	Foraggi ai cavalli dell'esercito . . . . .	15,080,984 »
26	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi d'alloggi e di uffici militari . . . . .	3,966,300 »
27	Viveri alle truppe . . . . .	23,011,700 »
28	Manutenzione dei materiali varî di mobilitazione, studi ed esperienze relative, spedizione e riproduzione di documenti di mobilitazione, acquisto di campioni, modelli, ecc. Rinnovazione e manutenzione delle bandiere dei forti . . . . .	62,000 »
29	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento di cavalli . . . . .	5,292,300 »
30	Materiale e stabilimenti d'artiglieria . . . . .	5,810,400 »
31	Materiale e lavori del genio militare . . . . .	4,666,700 »
32	Fitti d'immobili ad uso militare (Spese fisse) . . . . .	800,000 »
33	Spese per l'istituto geografico militare, per le biblioteche militari, per le pubblicazioni militari periodiche ed altre . . . . .	190,600 »
34	Spese di giustizia criminale militare (Spesa obbligatoria) . . . . .	27,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	204,457,600 »

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1884

	<i>Riparto</i>	204,457,600 »
35	Ordine militare di Savoia . . . . .	197,900 »
36	Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali . . . . .	95,000 »
37	Materiale sanitario . . . . .	446,000 »
		205,196,500 »

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Così per rompere la monotonia vorrei, se l'onorevole signor Ministro della Guerra me lo consente, indirizzargli una semplicissima interrogazione.

Se non vado errato, gli apostoli più ferventi delle fermé brevi, che sono al tempo stesso i più caldi ammiratori del nostro ordinamento militare, si accordano a riconoscere che in un paese, dove la durata del servizio militare è limitata, e scende anzi a meno di tre anni, è strettamente necessario che questo servizio sia preceduto ed accompagnato da una forte costituzione dei quadri inferiori, che formano l'ossatura dell'esercito.

Io mi sovvegno di aver letto di un eminente uomo di Stato, il quale lasciò scritto che, dove non fosse assicurato il reclutamento dei sottoufficiali, e venisse quindi a mancare ciò che costituisce, diceva egli, la solidità e la robustezza in tempo di pace, il nerbò ed il vigore dell'esercito in tempo di guerra, voi potreste avere una accolta di uomini, ma non avreste un esercito.

Io, che sono poco amico delle brevi ferme, sono naturalmente più penetrato degli altri di questa verità; epperò mi faccio lecito rivolgere all'onorevole Ministro questa semplice interrogazione:

I quadri dei sottoufficiali sono, oppure non sono, al completo?

Se l'onorevole Ministro mi risponderà di sì, io ne sarò lietissimo, e non gli domanderò neanche, se in punto di qualità ci sia molto o poco da desiderare.

Ma, siccome temo molto che egli si trovi nella dura necessità di rispondermi di no, in

tal caso mi permetterei di spingere più oltre la mia curiosità, fino a domandargli, se questa, che io voglio credere momentanea deficienza dei quadri inferiori dell'esercito, non trovi la sua origine, o la sua scusa, se scusa ci può mai essere, nelle tristi condizioni finanziarie in cui versa la Cassa militare, divenuta impotente da molti anni in qua a soddisfare i propri impegni; onde avviene che si vanno accumulando debiti sopra debiti che devono necessariamente ricadere sulla pubblica finanza. Altra volta io parlai di una deficienza annuale di cinque o sei milioni, ma ora sappiamo che la deficienza vera è di nove o dieci milioni all'anno, a cominciare dal 1882, perchè queste sono le cifre che rappresentano il *deficit* annuale, secondo le Relazioni ufficiali del Governo.

Io temo adunque che lo stato della Cassa militare sia la vera cagione della deficienza attuale dei quadri.

Due sono principalmente le ragioni che mi spingono a credere, che le cose stieno così.

Ricordo primieramente, e mi sovviene di averlo detto in Senato, che il signor Ministro della Guerra aveva espressamente riconosciuto, che per tenere al completo i quadri dei sottoufficiali, aveva bisogno di quattro mila rafferme con premio, all'anno; ma che in considerazione della condizione in cui si trova la cassa militare, doveva tenersi contento di domandarne soltanto due mila.

È dunque una quistione di finanza che impedisce di provvedere convenientemente ai bisogni veri ed urgenti del servizio militare; e se le cose stanno in questi termini, non saprei darmi pace, se l'onorevole Ministro della Guerra volesse indugiare di più a domandare gli opportuni provvedimenti, affinchè si metta un ter-

mine a questo stato increscioso di cose, che torna a tanto pregiudizio del servizio militare.

In secondo luogo io so, o almeno credo di sapere (e se non fossi nel vero, prego l'onorevole Ministro di correggermi), che nell'anno scorso l'Amministrazione della guerra, penetrata appunto dal bisogno di infondere del sangue nelle vene esaurite della cassa militare, si è rivolta al Ministero del Tesoro, chiedendo un piccolo soccorso di 15 milioni, per mettere la cassa militare in condizione di pagare una parte delle sue passività, e far fronte ai propri impegni nel corso di quest'anno. Siccome a me non risulta che questi milioni il Ministro delle Finanze li abbia trovati, per concederli al Ministro della Guerra, onde li girasse alla cassa militare, devo naturalmente supporre che il Ministro della Guerra siasi perciò trattenuto dal chiedere quel numero di rafferme con premio di cui ha bisogno, e che le ragioni di finanza impediscano sempre che il reclutamento dei sottoufficiali si possa compiere in quelle proporzioni strettamente necessarie, per mantenere al completo i quadri inferiori dell'esercito.

Io non domando molte spiegazioni all'onorevole Ministro; desidero solamente di sentire da lui come stiano le cose, e non porterò più oltre la discussione su questo argomento.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FERRERO, *Ministro della Guerra*. Risponderò alla prima osservazione dell'onorevole Saracco relativa al numero dei sottoufficiali.

L'onorevole Senatore Saracco non ignorerà in quali tristi condizioni erano i quadri dei sottoufficiali or sono pochi anni; tanto che ne mancavano a completarli, varie migliaia.

Se egli poi mi chiede quali siano le deficienze attuali, gli dirò che al 31 maggio ultimo (l'epoca la più sfavorevole dell'anno, giacché si hanno le perdite di tutto l'anno) mancavano 2500 sottoufficiali.

Ma fra due mesi avremo un nuovo rifornimento di 1900 sottoufficiali dai reparti d'istruzione e dai corpi. Quindi la deficienza non sarà più che di circa 600 sottoufficiali; e, come ognuno vede, siamo di gran lunga lontani dalle migliaia degli scorsi anni.

Posso poi annunciare al Senato che con l'ultimo reclutamento, l'incorporamento dei sotto-

ufficiali, che prima era di soli 900, è salito a 2600 circa.

Quindi in poco tempo io ho fiducia che si potrà completare i quadri dei sottoufficiali.

Sotto questo rapporto posso quindi tranquillizzare l'onorevole Saracco dicendogli che ci troviamo in buonissime condizioni, o almeno molto bene avviati.

In forza poi della nuova legge sullo stato dei sottoufficiali, discussa l'anno scorso, non accadrà più che non si accordino le rafferme a quei sottoufficiali che ne fanno domanda e che non hanno demeriti.

Quanto poi al modo di provvedere a tali rafferme, è questione che riguarda l'onorevole Ministro delle Finanze. Ma ci si provvederà; tanto più che pende davanti alla Camera dei Deputati un progetto di legge che ha per oggetto di colmare tale lacuna nel bilancio della Guerra.

Relativamente alla Cassa militare, dirò che la somma di 10 o 12 milioni che si richiede, secondo i calcoli fatti, per provvedere alle rafferme dei sottoufficiali, sarà, credo, più che sufficiente.

Queste sono le spiegazioni che posso dare all'onorevole Senatore Saracco.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Io mi dichiaro pienamente soddisfatto delle risposte che mi ha favorito l'onorevole Ministro della Guerra circa il numero dei sottoufficiali che sono presentemente sotto le armi, perchè devo credere che la deficienza attuale dei quadri non abbia, come egli ha detto; a durare lungamente. Ma non sono altrettanto soddisfatto di ciò che ha detto intorno alla cassa militare, e devo anzi tornare di proposito su questa materia.

Se infatti negli anni scorsi, a cominciare dal 1882, il fabbisogno annuale della cassa confessato dal Ministero era di nove milioni almeno, oggi convien credere che ce ne vogliono molti di più, per soddisfare il premio dovuto ai raffermati. Ciò risulta dalle parole del signor Ministro, il quale ci ha fatto sapere che le rafferme non sono più facoltative, ma che i sottoufficiali hanno acquistato dalla legge il diritto alla rafferma con premio, tranne che sieno incorsi in uno dei casi eccezionali indicati dalla legge medesima. Cresciute per tal modo le

rafferme, perchè non occorre più il beneplacito della cassa militare, è chiaro che i 10 o 12 milioni mancanti già da due anni non basteranno più, e la deficienza della cassa salirà senza fallo, a proporzioni alquanto maggiori.

L'onorevole Ministro ha detto benissimo, che spetta al suo Collega delle Finanze di provvedere i mezzi che occorrono; ed io sono d'accordo con lui. Ma, di grazia, onorevole Ministro della Guerra, come può Ella consentire che si lasci alla cassa militare un ufficio così delicato, che forma una delle principali funzioni dello Stato, quando da molto tempo, ma specialmente da due anni in qua, il Governo ha dichiarato che questa cassa, dirò la cosa con una frase un po' volgare, si trova sul falso, e non può più tenere gli impegni che contrae in nome dello Stato verso i sottoufficiali raffermati?

Questa cassa militare, in nome di Dio, da chi dipende? Dal Ministero della Guerra, o da chi altri?

Non mi par dunque che basti richiamare, come ho fatto io altra volta, l'attenzione del Ministro delle Finanze sulla necessità di un pronto e radicale provvedimento, ma spetti eziandio al signor Ministro della Guerra, se la domanda dei 15 milioni fatta nello scorso anno è rimasta senza frutto, di ripetere l'istanza che si concedano alla cassa militare i mezzi che bastino a garantire l'adempimento degli impegni antichi e nuovi, che vanno ad ogni giorno crescendo, sia per effetto delle leggi citate dal signor Ministro, sia ancora, e principalmente per effetto dell'ultima legge sul riordinamento del corpo dei Carabinieri reali.

L'onorevole Ministro della Guerra ha soggiunto che a fine appunto di provvedere efficacemente ai bisogni urgenti della cassa, il Ministero presentò all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge inteso alla creazione di una nuova imposta, col nome di tassa militare, e che io ricordo ancora di aver battezzato con altro nome in quest'Aula.

E questo è vero: mi rammento infatti che un progetto di legge venne presentato la prima volta nel 1881, quando il *deficit* annuo della cassa si faceva salire a nove milioni, poi una seconda nel 1882; ed allora il fabbisogno della cassa era cresciuto, mi pare, a dodici o tredici milioni di lire. Esiste anzi una Relazione su questo progetto di legge che fu presentata nell'estate 1883 dalla Commissione della Camera elettiva, e posta, se non erro, all'ordine del giorno della Camera stessa fino dal 26 novembre 1883. Ma chi volesse pigliare in esame i documenti parlamentari, troverebbe che questo progetto si trova bensì, e rimase sempre compreso fra le materie all'ordine del giorno, ma non trovò mai la strada per essere discusso, e venne lasciato continuamente indietro, preceduto sempre dai numerosi progetti di spese che si affollano continuamente, e trovano modo di giungere in porto. Questo vuol dire molto chiaramente, che il Governo non si sente il coraggio di affrontare la discussione davanti ad un voto contrario della Commissione della Camera elettiva; ed intanto noi siamo sempre davanti ad uno stato di cose che non voglio qualificare, e siccome siamo in presenza di una deficienza annuale di una diecina di milioni almeno, a partire dal 1882, non ho bisogno di dire che anche da questo lato il debito latente dello Stato va crescendo ogni giorno, e sta per giungere a proporzioni allarmanti.

Non essendo presente il signor Ministro delle Finanze, io non devo aggiungere altre parole. Basti questo cenno perchè a tempo opportuno possiamo tornarci sopra, per additarne le ultime conseguenze che si rifletteranno sul bilancio della nazione.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, io pongo ai voti la somma totale di 205,196,500 lire.

Chi intende di approvarla, voglia sorgere.

(Approvato).

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1884

## CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

38	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .	4,205,614 33
----	--	--------------

(Approvato).

## TITOLO II.

## Spesa straordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Spese per l'esercito.

39	Carta topografica generale d'Italia (Spesa ripartita) . . . . .	350,000 »
40	Fabbricazione di fucili e moschetti modello 1870, relativi accessori, oggetti di buffetterie e trasporti dei medesimi. Nuovi alzi per fucili e moschetti, cartucce per moschetti di cavalleria (Spesa ripartita)	6,775,000 »
41	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita) . . . . .	170,000 »
42	Fabbricati per istituti e nuovi stabilimenti militari (Spesa ripartita).	355,000 »
43	Ultimazione del fabbricato a sede del Ministero della guerra (Spesa ripartita) . . . . .	600,000 »

(Approvato).

8,250,000 »

## Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.

44	Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso (Spesa ripartita) . . . . .	700,000 »
----	--	-----------

*Da riportarsi* . . . . . 700,000 »

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1884

	<i>Riporto</i>	700,000 »
45	Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa ripartita)	2,950,000 »
46	Armamento delle fortificazioni - Materiali per artiglieria da fortezza (Spesa ripartita)	7,600,000 »
47	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	4,691,400 »
48	Costruzioni nuove per acquartieramenti. Trasformazione di fabbricati ad uso di caserme - panifici (Spesa ripartita)	3,000,000 »
49	Costruzione di magazzini, sale d'armi, poligoni e piazze d'armi (Spesa ripartita)	265,000 »
50	Lavori strade, ferrovie ed opere militari (Spesa ripartita)	<i>Per memoria</i>
51	Lavori a difesa delle coste (Spesa ripartita)	2,400,000 »
52	Fortificazioni di Roma (Spesa ripartita)	3,600,000 »
53	Forti di sbarramento e lavori di difesa dello Stato (Spesa ripartita).	8,000,000 »
	(Approvato).	33,206,400 »

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1884

**RIASSUNTO****TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali . . . . .	2,008,853 »
Spese per l'esercito . . . . .	205,196,500 »
<b>TOTALE della categoria prima . . . . .</b>	<b>207,205,353 »</b>
<b>CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO . . . . .</b>	<b>4,205,614 33</b>
<b>TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria (Approvato).</b>	<b>211,410,967 33</b>

**TITOLO II.****Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese per l'esercito . . . . .	8,250,000 »
Spese per le fortificazioni a difesa dello Stato . . . . .	33,206,400 »
<b>TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .</b>	<b>41,456,400 »</b>
<b>INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) . . . . .</b>	<b>252,867,367 33</b>
<b>(Approvato).</b>	



SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1884

PRESIDENTE. Si rilegge l'articolo unico.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Questo articolo unico, secondo il Regolamento sarà rinviato per la votazione allo scrutinio segreto.

Approvazione di due progetti di legge.

PRESIDENTE. Ora si pone in discussione il progetto di legge intitolato: « Contingente che deve somministrare all'esercito la leva militare sui giovani nati nell'anno 1864 », del quale si dà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola si chiude la discussione generale e si procede alla discussione speciale.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

Art. 1.

Il contingente di prima categoria che dovrà essere somministrato dalla leva militare da eseguirsi sui giovani nati nell'anno 1864 è fissato a ottantamila uomini.

Per venticinque mila uomini del predetto contingente, designati in base al numero di estrazione a sorte, la durata del servizio sotto le armi sarà limitata a due anni.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione di quanto prescrive l'art. 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato col regio decreto del 17 agosto 1882, n. 956 (serie 3<sup>a</sup>), il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli effetti contemplati nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge, insieme agli altri già approvati, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora si procederà alla discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo articolo.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa, e si procede a quella speciale dei titoli.

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

## Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse) . . . . .	530,922 46
2	Ministero - Spese d'ufficio . . . . .	27,000 »
3	Consiglio superiore di marina e Comitato per i disegni delle navi (Spese fisse) . . . . .	42,600 »
4	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine). . . . .	13,800 »
5	Casuali . . . . .	105,000 »
	(Approvato).	719,322 46

## Spese per la marina mercantile.

6	Corpo delle capitanerie di porto (Spese fisse) . . . . .	959,599 »
7	Conservazione dei fabbricati della marina mercantile e della sanità marittima. . . . .	90,000 »
8	Fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto (Spese fisse) . .	18,000 »
9	Assegni al personale - Manutenzione dei galleggianti - Spese per mo- bili, attrezzi, medaglie, casermaggio, periti, interpreti, operazioni di leva - Sussidi . . . . .	144,000 »
10	Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919 (Spesa obbligatoria) . . . . .	80,000 »
	(Approvato).	1,291,599 »

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEN 24 GIUGNO 1884

## Spese per la marina militare.

11	Navi in armamento in disponibilità ed in allestimento . . . . .	2,800,000 »
12	Stato maggiore generale della regia marina . . . . .	2,158,884 »
13	Corpo del genio navale. . . . .	638,760 »
14	Corpo di commissariato militare marittimo. . . . .	789,135 »
15	Corpo sanitario militare marittimo . . . . .	417,302 »
16	Corpo reale equipaggi . . . . .	4,389,718 »
17	Personale civile tecnico e contabile . . . . .	909,150 »
18	Carabinieri reali . . . . .	246,507 75
19	Viveri . . . . .	3,928,000 »
20	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione. . . . .	80,000 »
21	Giornate di cura e materiali d'ospedale . . . . .	235,175 »
22	Distinzioni onorifiche . . . . .	31,000 »
23	Carbon fossile ed altri combustibili . . . . .	3,125,000 »
24	Personale pel servizio dei fabbricati della regia marina . . . . .	140,290 »
25	Istituti di marina . . . . .	282,248 »
26	Quota spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'accademia navale da versarsi all'erario (Spesa d'ordine) . . . . .	132,000 »
27	Servizio scientifico - Personale . . . . .	67,841 »
28	Servizio scientifico - Materiale . . . . .	114,900 »
29	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria). . . . .	30,000 »
30	Noli, trasporti e missioni . . . . .	381,140 »
31	Materiale per la manutenzione del naviglio esistente . . . . .	4,500,000 »
32	Mano d'opera per la manutenzione del naviglio . . . . .	2,500,000 »
33	Artiglierie, armi subacquee ed armi portatili . . . . .	3,200,000 »
34	Conservazione dei fabbricati militari marittimi . . . . .	1,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	32,097,050 75

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1884

	<i>Riporto</i> . . . . .	32,097,050 75
35	Riproduzione del naviglio - Continuazione dell'allestimento delle navi da guerra di 1 <sup>a</sup> classe <i>Italia</i> e <i>Lepanto</i> - Continuazione della costruzione delle tre navi da guerra di 1 <sup>a</sup> classe <i>Ruggero di Lauria</i> , <i>Francesco Morosini</i> e <i>Andrea Doria</i> - Costruzione di due navi da guerra di 1 <sup>a</sup> classe - Allestimento della nave da guerra di 2 <sup>a</sup> classe <i>Savoia</i> - Continuazione della costruzione e dell'allestimento delle tre navi da guerra di 2 <sup>a</sup> classe <i>Etna</i> , <i>Vesuvio</i> e N. N. . . . e della costruzione di un'altra eguale - Continuazione della costruzione e dell'allestimento delle due navi da guerra di 3 <sup>a</sup> classe <i>Provana</i> e <i>Veniero</i> - Continuazione della costruzione delle altre due e successivo allestimento - Continuazione della costruzione dello scafo e delle caldaie di un'avviso-rimorchiatore - Costruzione di un trasporto di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	14,000,000 »
	(Approvato).	46,097,050 75
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
36	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .	2,230,576 51
	(Approvato).	
	TITOLO II.	
	<del>Spesa straordinaria</del>	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
37	Assegni di aspettativa e disponibilità (Spese fisse) . . . . . (Approvato).	110,000 »
	Spese per la marina militare.	
38	Costruzioni navali — Quelle indicate al capitolo n. 35 (Spesa ripartita)	3,000,000 »
39	Costruzione di un arsenale marittimo a Taranto (Spesa ripartita) . . . . .	2,250,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	5,250,000 »

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1884

	<i>Riporto</i> . . . . .	5,250,000 »
40	Costruzione di un bacino di raddobbo, ecc. nell'arsenale di Spezia (Spesa ripartita) . . . . .	650,000 »
41	Costruzione di una gru idraulica, sistemazione di banchine, ecc. nel- l'arsenale di Venezia (Spesa ripartita) . . . . .	300,000 »
	(Approvato).	6,200,000 »
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Accensione di crediti.		
42	Fondo di scorta per le regie navi armate . . . . . (Approvato).	1,000,000 »

## RIASSUNTO

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali . . . . .	719,322 46
Spese per la marina mercantile . . . . .	1,291,599 »
Spese per la marina militare. . . . .	46,097,050 75
<hr/>	
TOTALE della categoria prima . . . . .	48,107,972 21
<hr/>	
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO . . . . .	2,230,576 51
<hr/>	
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria . . . . .	50,338,548 72
<hr/>	

(Approvato).

## TITOLO II.

## Spesa straordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali . . . . .	110,000 »
Spese per la marina militare . . . . .	6,200,000 »
TOTALE della categoria prima . . . . .	6,310,000 »

## CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Accensione di crediti . . . . .	1,000,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .	7,310,000 »
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) . . . . .	57,648,548 72

PRESIDENTE. Si dà nuovamente lettura dell'articolo unico del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, la

votazione di questo progetto di legge sarà rinviata allo scrutinio segreto.

**Discussione del progetto di legge N. 106.**

PRESIDENTE. Ora si discuterà il progetto di legge per derivazione delle acque pubbliche e modificazioni all'articolo 170 della legge sulle opere pubbliche.

Senatore MORINI. Domando la parola sulla discussione generale di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Sta bene. Prima però si darà lettura del progetto.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

## Art. 1.

Nessuno può derivare acque pubbliche, nè stabilire su queste mulini ed altri opifici, se non ne abbia un titolo legittimo o non ne otenga la concessione dal Governo, la quale è assoggettata al pagamento di un canone, ed alle condizioni stabilite dalla presente legge.

## Art. 2.

Le concessioni a perpetuità delle derivazioni d'acqua, non potranno farsi che per legge.

Nei laghi, nei tronchi fluviali di confine, nei corsi d'acqua navigabili ed in quelli dei quali le arginature e le sponde, sono iscritte fra le opere idrauliche di seconda categoria, le concessioni d'acqua sono fatte per decreto reale, promosso dal Ministro delle Finanze dopo provocato il parere dei Consigli provinciali che possono avere interesse e sotto l'osservanza delle cautele che, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno state proposte nell'interesse ed a tutela del buon regime di quelle acque, della libera navigazione e delle proprietà laterali.

## Art. 3.

In tutti gli altri corsi d'acque pubbliche, le concessioni sono fatte dal prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, nel caso che vi sieno opposizioni.

Quando una derivazione interessi il territorio di più provincie, la concessione è fatta dal Prefetto della provincia, nel territorio della quale cade la bocca di derivazione; nel caso però di opposizione da parte di interessati di provincie diverse da questa, la concessione è fatta dal Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

## Art. 4.

Gli atti di concessione determinano la quantità, il modo, le condizioni della estrazione, e della restituzione delle acque, quelle della con-

dotta e dell'uso, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria e della igiene pubblica e stabiliscono l'annuo canone da corrispondersi alle finanze dello Stato.

Vi è pure prefisso il termine, entro il quale l'acqua concessa dovrà essere derivata ed utilizzata, sotto pena di decadenza dalla concessione.

Questo termine può venire prorogato con nuovo decreto dell'autorità competente, quando venga giustificato il ritardo nella esecuzione delle opere.

## Art. 5.

Le concessioni temporarie si fanno per un termine non maggiore di anni trenta; ma spirato quel termine il concessionario ha diritto ad ottenere il rinnovamento della concessione per un altro trentennio, e così successivamente, salvo quelle modificazioni, che per le variate condizioni dei luoghi o del corso d'acqua si rendessero necessarie nel capitolato della concessione. Il rinnovamento della concessione potrà essere negato, quando nel precedente trentennio, sia per non uso, sia per abuso, il concessionario abbia, a giudizio dell'amministrazione, reso frustraneo il fine per cui fu data la concessione stessa.

## Art. 6.

Il concessionario è libero di variare l'uso e i meccanismi del suo opificio, purchè non ne venga pregiudizio ai terzi, e purchè non alteri il modo, le opere ed il quantitativo della derivazione, nè il punto della restituzione delle acque.

Le variazioni di uso debbono essere previamente notificate alla prefettura sotto pena di una multa pari al triplo del canone dovuto per la concessione, salvo il diritto all'amministrazione di far rimettere le cose nel pristino stato a spese del contravventore quando le alterazioni risultassero pregiudizievoli.

## Art. 7.

Se la variazione, di cui al precedente articolo, porta aumento nella concessione d'acqua



o nella forza motrice, si dovranno fare le pratiche come per le nuove concessioni, e si pagherà per esso aumento un canone proporzionato alla maggior quantità di acqua o di forza motrice.

## Art. 8.

Le domande per nuove derivazioni, accompagnate dai progetti delle opere da eseguirsi per la estrazione, condotta, uso e scolo delle acque, sono trasmesse alla prefettura della provincia, e da questa comunicate alle Deputazioni provinciali delle provincie interessate, per le eventuali osservazioni.

Esse vengono coi progetti pubblicate nei comuni interessati, e quindi si procede dal Genio civile alla visita dei luoghi, alla quale dovranno essere invitati il richiedente e gli interessati.

Le accennate pubblicazioni fisseranno un termine a tutti gli aventi interesse a presentare le loro osservazioni.

Le eventuali osservazioni delle Deputazioni provinciali debbono essere presentate entro un mese dalla fatta comunicazione.

Solo dopo esaurite in via amministrativa le opposizioni, potrà farsi la concessione.

## Art. 9.

Quando per causà di variazioni nel corso delle acque pubbliche, o per qualunque altro motivo, il concessionario di una derivazione intenda variare la posizione, la forma o la natura delle opere autorizzate, o farvi aggiunte od altri lavori accessori, negli alvei o sulle sponde, o finalmente aumentare o diminuire la forza motrice o la quantità d'acqua derivata, deve farne la domanda, accompagnata da un progetto, rispetto alla quale si procederà come è detto nel precedente art. 8.

Nei casi di comprovata urgenza, il prefetto, sentito il parere del Genio civile, può, in via provvisoria, permettere le opere necessarie per ristabilire il corso delle acque nei canali di derivazione, o l'esercizio dei mulini od altri opifici, a condizione che i concessionari si obbligino previamente ad osservare le prescrizioni che saranno definitivamente stabilite rispetto alla loro domanda.

## Art. 10.

Tutti i proprietari, possessori od utenti delle derivazioni dei fiumi e torrenti sono obbligati di mantenere le imboccature munite degli opportuni manufatti, e di conservarle in buono stato; essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore provata.

Debbono gli stessi proprietari, possessori od utenti regolare col mezzo di detti manufatti le derivazioni in modo che nei tempi delle piene non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, e di far sì che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, vengano smaltite le acque sovrabbondanti.

## Art. 11.

Coloro che hanno derivazioni stabilite a bocca aperta, con chiuse, sia permanenti, sia temporanee o stabili od instabili, sono obbligati a provvedere acciocchè si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse, seguendo le consuetudini locali; salvo a munire la detta bocca degli opportuni manufatti regolatori e moderatori della introduzione delle acque, o ad eseguire quelle altre opere che dall'Autorità amministrativa fossero giudicate necessarie, nel caso che tali consuetudini non guarentissero sufficientemente la detta innocuità.

## Art. 12.

L'osservanza degli obblighi imposti ai concessionari negli atti di concessione è sottoposta alla vigilanza della pubblica autorità, per tutto ciò che si riferisce ai pubblici interessi.

## Art. 13.

Se per ragioni di pubblico interesse, durante una concessione, viene modificato il regime di un corso d'acqua compreso fra quelli indicati all'art. 2, lo Stato non è tenuto ad alcuna indennità verso i concessionari, salva la riduzione o la cessazione del canone, se viene diminuita o tolta la quantità d'acqua derivata.

Il concessionario però, se le innovate condizioni locali lo permettano, avrà diritto ad ese-

guire a sue spese le opere necessarie per ristabilire la derivazione.

## Art. 14.

I canoni annui per le nuove concessioni di acque pubbliche saranno corrisposti secondo le disposizioni seguenti:

Per ogni modulo (litri 100 al 1<sup>o</sup>) di acqua potabile o di irrigazione senza obbligo di restituire le colature o residui d'acqua, annue L. 50 —

Se coll'obbligo di restituire le colature o residui d'acqua, annue. . . » 25 —

Per la irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di esser fatta a bocca tassata per ogni ettaro, annue » 0 50

Per ogni cavallo dinamico nominale destinato a forza motrice . . . » 3 —

La forza motrice per la quale è dovuto il canone viene misurata tenendo conto della caduta effettivamente utilizzata per il motore, cioè della differenza di livello tra i due peli morti dei canali a monte e a valle del meccanismo motore.

Quando circostanze particolari lo dimostrino conveniente questi canoni potranno essere anche diminuiti, per decreto del Ministro, però in qualunque caso la diminuzione non potrà eccedere il terzo.

Le nuove concessioni di acque pubbliche saranno esenti da ogni canone durante un biennio da decorrere dalla data del decreto di concessione.

## Art. 15.

Ai Comuni ed alle Opere pie che facciano domanda di acqua potabile per distribuirla gratuitamente agli abitanti del comune o per l'uso dei ricoverati nelle Opere pie la concessione sarà gratuita.

## Art. 16.

Per le concessioni di derivazione d'acqua ad uso promiscuo d'irrigazione e di bonificazione, il canone sarà ridotto alla metà di quello stabilito per l'irrigazione senza restituzione delle colature e residui d'acqua e per, quelle di sola bonificazione al quinto.

Ai mulini natanti si applicherà il canone di lire 1 per cavallo dinamico nominale.

## Art. 17.

Pei mulini ed altri opifici, i quali per la scarsità dell'acqua possono lavorare soltanto in modo intermittente, il canone sarà regolato sulla media della forza disponibile di un anno.

In nessun caso però il canone annuo sarà inferiore a lire 3.

Per la concessione a scopo d'irrigazione delle sole acque jemali, il cui uso è limitato a norma del Codice civile (Art. 624) dall'equinozio d'autunno a quello di primavera, il canone fissato nell'art. 14 sarà ridotto alla metà.

## Art. 18.

I canoni determinati all'art. 14 non sono applicabili alle acque derivate da canali di proprietà patrimoniale dello Stato.

## Art. 19.

Purchè non ne derivi pregiudizio ai terzi e previa dichiarazione da farsi alla prefettura, è in facoltà del concessionario d'acqua per irrigazione di valersene anche ad uso di forza motrice; ma il concessionario di acqua per forza motrice non può impiegarla per irrigazione, che dietro speciale concessione.

In ogni caso, pel doppio uso, il canone sarà il più elevato dei due.

Quando la dichiarazione alla prefettura è stata omessa, valgono le disposizioni dell'articolo 6.

## Art. 20.

È abrogato il capo V, titolo III, della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, n. 2248, allegato F.

## Art. 21.

Le opere indicate nell'art. 170 della legge medesima, sono d'ora innanzi autorizzate dai

prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di 2<sup>a</sup> categoria.

Art. 22.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punite con pene di polizia e con multe, che potranno estendersi fino a lire 500; in conformità a quanto è disposto nell'art. 374 della citata legge sulle opere pubbliche.

Art. 23.

Sono applicabili anche per le materie contenute nella presente legge le disposizioni degli articoli 376, 377, 378 e 379 della citata legge sulle opere pubbliche.

Art. 24.

In ogni provincia sarà a cura del Ministero dei Lavori Pubblici formato e conservato un elenco o catasto delle derivazioni di acque pubbliche.

Art. 25.

Per gli effetti dell'art. 1° della presente legge il possesso trentennario, anteriore alla promulgazione di essa, avrà in ogni caso nei rapporti col Demanio valore ed efficacia di titolo.

Art. 26.

Per la formazione dell'elenco o catasto di cui all'art. 24 tutti gli utenti di acque pubbliche dovranno farne dichiarazione alla prefettura della rispettiva provincia.

La dichiarazione deve indicare:

- 1° Le località in cui ha luogo la presa di acqua e la sua restituzione;
- 2° L'uso a cui l'acqua serve;
- 3° La quantità approssimativa dell'acqua che potrà essere designata anche colla sem-

plice indicazione della superficie irrigata o della natura ed importanza dell'edificio a cui serve;

4° Il titolo od in mancanza di questo la durata del possesso.

Tale dichiarazione dovrà esser fatta entro due anni dalla approvazione degli elenchi delle acque pubbliche di ciascheduna provincia.

Trascorso detto termine gli utenti, che non avessero fatto la dichiarazione, saranno assoggettati ad una multa pari al canone annuo che avrebbero dovuto pagare.

Eguale multa sarà inflitta per ogni anno successivo fino a che non sia fatta la dichiarazione; però, trascorso un triennio, l'amministrazione potrà sospendere l'uso delle acque.

Art. 27.

Gli elenchi delle acque pubbliche, di cui al precedente articolo, saranno formati dal Ministero dei Lavori Pubblici e pubblicati in tutte le provincie interessate nel corso d'acqua.

Gli interessati avranno diritto di presentare entro un termine di tre mesi i loro reclami.

Gli elenchi verranno approvati per decreto reale, sentiti i Consigli provinciali delle provincie interessate nel corso d'acqua, il Consiglio dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, e salvo, in caso di controversia, la competenza del potere giudiziario.

Art. 28.

Questa legge andrà in vigore sei mesi dopo la sua promulgazione ed entro lo stesso termine sarà pubblicato il regolamento contenente le norme per la esecuzione di essa, nonché quelle per la condotta delle acque giusta l'articolo 601 del Codice civile.

PRESIDENTE. Siccome per la discussione di questo progetto di legge occorre anche la presenza dell'onorevole signor Ministro delle Finanze, e fattolo avvertire ne ebbi in risposta che entro pochi momenti sarà in Senato, così attenderemo la venuta del medesimo.

Senatore PATERNOSTRO F. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO F. Io mi permetterei di pregare la Presidenza del Senato di voler rinviare per poco la discussione di questo progetto.

di legge, ed intanto, in attesa della venuta del Ministro delle Finanze, dare passo ad altre leggi di minore importanza che sono iscritte all'ordine del giorno, come per esempio quelle iscritte ai numeri 6 e 7, le quali certo non sollevano discussione, e così il Senato non starebbe inerte.

PRESIDENTE. Il signor Ministro dei Lavori Pubblici accetta egli di rappresentare il Ministro delle Finanze per la discussione dei progetti di legge segnati all'ordine del giorno coi numeri 6 e 7, cioè quello del « concorso dello Stato nella erezione di un monumento commemorativo della battaglia di Calatafimi », e l'altro per la « cessione all'Amministrazione del manicomio di Palermo dello stabile demaniale in quella città, denominato *Vignicella?* »

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Accetto

PRESIDENTE. Si passa adunque alla discussione del progetto di legge intitolato: « Concorso dello Stato nella erezione di un monumento commemorativo della battaglia di Calatafimi ».

Il Senatore, *Segretario*, ZINI legge il progetto di legge.

(V. *infra*.)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Cavallini ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Io darò il mio voto favorevole a questo progetto di legge. Lo darò, perchè ricordare con segni esterni le grandiose gesta di coloro che potentemente coadiuvarono al riscatto della patria liberandoci dalle male signorie che ci opprimevano, non è tanto un tributo di gratitudine, quanto un incitamento, una scuola vivente per i contemporanei e per i posteri ad imitarne il nobilissimo esempio.

Però io dichiaro il vero che avrei desiderato che questo progetto anzichè per iniziativa parlamentare, alla quale il Ministero ha dato subito la sua adesione, fosse stato presentato dal Governo siccome quegli che più di ogni altro è in grado di conoscerne la convenienza e l'opportunità, massime quando si tratta di spesa e a carico del bilancio dello Stato.

Forse egli soprassedette per essere coerente a se stesso, giacchè non ha guari si impartivano dal Ministero dell'Interno delle istruzioni ai Prefetti ed alle autorità tutorie, perchè non

approvassero stanziamenti sui bilanci dei Comuni per concorsi in monumenti, perchè oggi tutti i comunelli fanno a gara per avere il loro uomo grande da onorare coi denari de' loro amministrati. Ma io ho fatto quest'osservazione per aprirmi la strada ad una modesta interpellanza, che vorrei dirigere all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici, poichè egli è il solo che si trovi attualmente in quest'Aula, su d'un monumento, che deve pure stare a cuore di tutti gli Italiani. Voglio accennare al monumento per il gran Re Vittorio Emanuele II.

Quel monumento fu con unanime slancio votato per legge dal Parlamento. Per l'esecuzione di quella legge fu nominata una Commissione, fu bandito un concorso, furono accordati i premi, però nessuna località, nessun progetto fu scelto.

Quindi mi permetto di chiedere, interpretando così i sentimenti del Senato, in quale stadiò si trova l'esecuzione della legge? Fu fissato il luogo, su cui il monumento deve erigersi, fu prescelto il modello? Gli sarò grato, se vorrà esserci cortese di una risposta.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GENALA, *Ministro dei Lavori Pubblici*. La Commissione incaricata di studiare il luogo dove doveva essere posto il monumento al Gran Re Vittorio Emanuele II, non che di scegliere fra i vari modelli proposti quello che più rispondesse all'alto concetto nazionale, ha compiuto il suo lavoro, e stabilito il punto ove il monumento deve essere collocato.

Anzi, per la conoscenza che mi viene dalla competenza del mio Ministero, posso anche aggiungere che i decreti di espropriazione per la piazza dove il monumento dovrebbe sorgere sono già stati fatti.

Altre notizie più particolareggiate non sono in grado di dare all'onorevole Senatore Cavallini; ma potrò riferirne al Ministro dell'Interno, che è quello direttamente interessato nella cosa, affinchè egli possa, venendo in Senato, dare quelle più ampie spiegazioni e notizie che l'onorevole Senatore Cavallini chiederà.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Rendo grazie all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici e prendo vo-

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1884

lentieri atto delle sue dichiarazioni, che mi auguro sieno efficaci.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, la discussione generale è chiusa.

Si procede alla discussione degli articoli.

Si rileggono gli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, ZINI legge:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 50,000 per il concorso dello Stato nella erezione in contrada Pianto dei Romani, presso Calatafimi, di un monumento commemorativo dei caduti nella battaglia del 15 maggio 1860.

Questa spesa sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'Interno per l'esercizio 1884-85.

(Approvato).

Art. 2.

Una Commissione nominata per decreto reale curerà il versamento nelle casse dello Stato delle offerte dei cittadini e dei corpi morali per il monumento suddetto, e determinerà il programma per la formazione e scelta del progetto.

Essa presenterà nel prossimo anno 1885 la sua Relazione al Governo del Re, il quale darà i suoi provvedimenti per l'esecuzione dell'opera.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora l'ordine del giorno reca l'altro progetto di legge intitolato: Cessione all'amministrazione del manicomio di Palermo dello stabile demaniale in quella città, denominato « Vignicella ».

Se ne dà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, ZINI legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo unico di questa proposta di legge.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Non creda l'Ufficio Cen-

trale che io sia per rendermi oppositore a questo progetto di legge.

La miseranda condizione, il quadro tristissimo che ci viene fatto nella Relazione della Commissione dei pazzereelli raccolti nel manicomio di Palermo, una parte dei quali giace su nuda paglia in capanne di legno, è così deplorevole che io mi renderei reo di lesa umanità se mi facessi a combattere questo progetto di legge. Però due circostanze hanno in particolar modo richiamata la mia attenzione.

L'una riguarda l'istituzione della clinica psichiatrica, l'altra la sistemazione e l'erezione di un nuovo manicomio.

Se colla metà della somma di L. 33,200, cioè con la somma di lire 16,600 si possa impiantare, attivare e mantenere la clinica psichiatrica, non tenuto conto dell'assegnamento al personale che è a carico del Ministero della Pubblica Istruzione, io ne dubito assai; ma questa è una questione che non ci riguarda purchè sia ben inteso e stabilito, che il bilancio della pubblica istruzione non abbia ad aver altro maggiore onere mai.

Vengo all'altro fatto, alla sistemazione, o meglio alla erezione del manicomio.

Si vuole erigere un nuovo fabbricato per il manicomio col fondo di lire 200,000, che l'Amministrazione tiene in serbo e coll'avanzo annuale di lire 60,000, e sono certamente queste due belle somme; ma io, che ho visitato alcuni di questi stabilimenti di miseria, e specialmente quelli di Reggio Emilia, d'Imola e di Pavia, e questi due, al detto degli alienisti più celebri, possono ravvisarsi quali modelli, so quale spesa richiesero.

Quello di Pavia, per esempio, che non è destinato che per 600 alienati, costò alla provincia 3,200,000 lire, e lascia forse ancora alcun che a desiderare.

Ora, se noi consideriamo che Palermo raccoglie, non solo i maniaci di quella provincia, ma anche quelli delle altre cinque provincie dell'isola, per verità che io non so come si possa così facilmente intraprendere la costruzione di un nuovo manicomio coi fondi previsti e ricorrendo anche al credito, perchè gli interessi a pagarsi per i mutui a contrarsi, e col l'ammortamento assorbirebbero il civanzo annuo.

Ma anche questa è una questione che non ci riguarda e faccio punto, persuaso che quell'Am-

ministrazione non mi farà appunti per i rilievi ora fatti.

Queste osservazioni mi richiamano però a ben'altra considerazione di molto maggior importanza.

Pur troppo tutte le epoche hanno i loro lati buoni ed anche gli infausti, e noi nel presente periodo di trasformazione, abbiamo pure le nostre piaghe. Fra queste havvi quella dei maniaci.

Oramai il Lombroso può trovare un ospite per i manicomi.

Crescono ogni giorno gli alienati. Quello di Pavia, per esempio, che l'anno scorso ne raccoglieva 333, oggi ne conta 444. Quello di Milano a Mombello nel mese scorso ne ha raccolti dieci in un giorno solo.

Quindi le provincie, al cui carico stanno le spese per i poveri pazzi, si trovano sopra un letto di Procuste, non sanno più a qual santo votarsi per far fronte alle spese, le quali crescono ogni giorno e ogni giorno aumentano il loro bilancio.

E sono parecchie le provincie che perciò vanno reclamando un provvedimento legislativo su questo argomento.

Quella di Messina, per esempio, si è già replicatamente l'anno scorso e quest'anno, rivolta alle consorelle sue, alle Deputazioni provinciali affinchè volessero d'accordo allestire un memoriale da presentare al Ministero perchè finalmente propenga una riforma su questa importantissima e gravissima materia.

È in corso di studio la legge comunale presso l'altro ramo del Parlamento.

È anche in esame un'altra riforma, quella delle Opere pie; quindi domanderò quali sono oggi gli intendimenti del Ministero?

So bene, che questa interpellanza meglio avrei dovuto rivolgerla al Ministro dell'Interno, ma egli non è presente, e l'occasione era opportuna per rammentare il bisogno dei pronti provvedimenti, e confido nella cortesia dei signori Ministri presenti che essi vorranno dare partecipazione di queste mie osservazioni al Presidente del Gabinetto. Però anche il signor Ministro delle Finanze pur troppo sa, quale è la condizione economica dei comuni e delle provincie.

L'onorevole Saracco che con tanto zelo si preoccupa delle finanze pubbliche, nel rammentare

spesso come egli suol fare con tanta energia le sempre crescenti spese dei bilanci dello Stato, e delle corrispondenti entrate, vi segnalò il bisogno di fare più larga parte alle provincie ed ai comuni nei cespiti di entrate, o quanto meno di esonerarli da parecchie spese che le leggi ora loro impongono.

Oggidi tutte le spese ricadono sulla fondiaria. È giusto questo, è equo, massime là dove è più forte l'imposta erariale, e colla crisi agraria che ci travaglia, coi nostri coltivatori che chiedono alleviamenti e che minacciano di abbandonare il terreno?

*Caveant consules;* signori Ministri, pensateci seriamente.

PRESIDENTE. Il Senatore Paternostro F., ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO F., *Relatore.* Innanzi tutto debbo ringraziare il Senatore Cavallini per aver porto occasione al Relatore di dare alcuni schiarimenti sulla legge che è in discussione.

Comincerò dal rettificare quanto egli ha detto riguardo all'onere che l'Amministrazione del manicomio acquirente dello stabile assume per l'impianto di una clinica psichiatrica.

Questo è stato tema di lunghe discussioni in seno all'Ufficio Centrale, e si è potuto avere dal Ministero dell'Istruzione Pubblica specialmente, assicurazioni le quali ci hanno affidato che questa opera possa essere compiuta senza difficoltà.

Se il Ministero d'Istruzione non è intervenuto nel contratto, non è intervenuto a ragione, perchè non voleva, non poteva e non doveva legarsi per la parte che lo riguarda, assumendo l'onere di corrispondere la spesa per il personale scientifico che è posto a suo carico.

A misura che il nuovo stabilimento crescerà d'importanza, a misura che il progresso della scienza psichiatrica additerà nuovi bisogni, vi sarà provveduto, ed il Ministero essendosi mantenute le mani libere, ogni anno iscriverà nel bilancio la somma necessaria per questo nuovo servizio.

In quanto al manicomio poi si poté rilevare che con una spesa relativamente modesta, trattandosi d'impiantare un nuovo stabilimento, comprendente la clinica psichiatrica, potrà farlo senza molto disagio, non occorrendo per questa

clinica, come per le altre, speciali locali, ma soltanto alcune sale di facile adattamento.

In quanto alle condizioni economiche del manicomio, rileverò una circostanza. Acquistando il fondo, il manicomio non riceve già una elargizione, una facilitazione misurata soltanto a 18,000 lire come ha voluto dire l'onorevole Cavallini, imperocchè la cifra che rappresenta la metà del prezzo abbandonato dal Demanio è di 69,300 lire.

Del resto il valore del fondo è molto superiore perchè il manicomio assume pure gli oneri a questo efficienti.

Dunque 39,000 lire rappresentano metà del prezzo netto, perchè il valore lordo ascenderebbe a circa 120 mila lire. Fatte queste rettificazioni mi occorrerebbe dire qualche cosa sulla condizione economica delle provincie, le quali evidentemente, per altri versi, sono oberate di obblighi.

Ma questa questione esce dalla nostra discussione; tuttavia dirò che la specialità di essere questo manicomio fra tutti quelli d'Italia non provinciale, ma regionale, provvedendo esso a tutte le provincie siciliane, lo costituisce in una condizione diversa e migliore degli altri della penisola. Le provincie poi hanno per esso un affetto speciale; esse contribuiscono con rette a misura dei pazzi che l'istituto ricovera, le quali rette sono elevate a seconda dei bisogni. Il manicomio da pochissimo tempo ha elevato le sue rette in modo da poter fare in poco tempo un'economia di 200 mila lire che in quest'anno si accrescerà di altre 60 mila, e si può prevedere che per gli anni avvenire avrà 60 mila lire di avanzo. Basterà questa somma a intraprendere le costruzioni occorrenti? Costruendo gradatamente e a padiglioni isolati, l'Ufficio Centrale ha creduto che non vi saranno grandi difficoltà. In quanto al ricorrere al credito è un'eventualità, e se mai si verificasse, con 60 mila lire si può provvedere al servizio degli interessi e a una relativa quota di ammortamento.

Dopo queste considerazioni, io credo che non vi saranno difficoltà di accogliere la proposta considerando l'affetto che le provincie siciliane hanno per quello istituto, la cui amministrazione è in mano a persone oneste e rispettabili, le quali ci affidano che il suo avvenire sarà

abbastanza tutelato senza accrescere l'onere delle provincie.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io devo ringraziare l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale per le opportune spiegazioni che ha date al Senato le quali valgono, parmi, a tranquillare intieramente l'animo di tutti, ed io non sento il bisogno di aggiungere altro.

Ho chiesto di parlare soltanto per dichiarare all'onorevole Senatore Cavallini che io non mancherò di rendermi interprete presso il Ministro dell'Interno dei voti che egli ha espresso al Senato.

Aggiungo per altro che il Ministro dell'Interno ebbe già occasione di rispondere lungamente all'onorevole Zini intorno ai manicomi ed alle opere pie. Inoltre e per le osservazioni fatte dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, e per ciò che risulta anche dagli atti relativi alla cessione del predio di cui si tratta al manicomio di Palermo, ne emerge che questo stabilimento potrà bastare, se non intieramente, almeno in gran parte alle spese occorrenti per l'impianto della clinica psichiatrica. Sicchè non è a temere, almeno nella condizione presente delle cose, alcun aggravio sui contribuenti per aumenti di sovrimposte provinciali e comunali. Ad ogni modo, sarà cura tanto del Ministro dell'Interno, io credo, quanto del Ministro dell'Istruzione Pubblica, di regolare la cosa in modo che il manicomio possa bastare a se medesimo in questo ingrandimento tanto desiderato quanto necessario del suo insegnamento.

Senatore LA LOGGIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LA LOGGIA. Ho chiesto la parola perchè, essendo a me affidata la direzione del manicomio di Palermo, sento il dovere di dare al Senato qualche chiarimento, di fatto sulla concessione in esame.

Le tristissime condizioni degli infelici ricoverati nell'antico stabilimento, resero necessaria la concessione dello stabile alla Vignicella, che per altro l'Amministrazione del manicomio teneva in affitto da 10 a 12 anni, spendendovi da 100 e più mila lire per adattarlo a casa succursale. E, ciò, perchè il numero dei ricoverati

era così straordinariamente cresciuto; da non potere affatto restare nel locale dell'antico manicomio, costruito al tempo del barone Pisani, il quale, come è noto, fu il fondatore di quel manicomio ed uno dei primi benemeriti di questa benefica istituzione; il quale cotanto si adoperò per la costruzione di quello stabilimento, da renderlo fino a un certo tempo il modello dei manicomi.

Coll'andar degli anni, pel naturale aumento della popolazione, è cresciuto il numero degli ammalati: e la facilità delle comunicazioni facendo sì che i medesimi si potessero recare più agevolmente in Palermo, il numero dei ricoverati si è accresciuto immensamente, da giungere in oggi a 1100. I due locali, tanto l'antico, quanto il nuovo che si è costruito spendendo 100 e più mila lire, e che era l'antico convento dei Gesuiti, non possono bastare al bisogno; e, ciò che è più grave, come ha detto l'onorevole Senatore Cavallini, vi sono degl'infelici i quali, non che giacere sulla paglia, dormono per così dire corpo a terra, perchè manca il posto dove poterli collocare convenientemente.

Si è dunque, ripeto, dovuto porre ogni impegno per ottenere la concessione di questo stabile alla Vignicella, che già avevamo in affitto e pel quale pagavamo 7000 lire all'anno, e dove si è eretta la succursale. Ed a questo proposito debbo dire che il manicomio, per correttezza dei suoi amministratori, ha pagato un fitto al di là del giusto, poichè il convento era una casalina in campagna, quasi interamente diruta, che serviva prima di nascondiglio a contrabbandieri e a ladri, e dipoi servì a ricetto di truppe.

Dunque l'Amministrazione del manicomio da quell'epoca in poi ha speso più di 150,000 lire per quel fabbricato, ed ogni giorno che passa vi è aumento di spesa.

Infatti, a modo di esempio, per soccorrere questi infelici che giacciono in terra e toglierli dai pericoli di malattie epidemiche, si dovette fare come un'altra Casamicciola, costruire cioè delle baracche di legno, spendendovi dalle 15 alle 20,000 lire, le quali si possono considerare, passato l'anno, come denaro perduto. E se si continua di questo passo, si devono creare dei nuovi locali e spendere altre 50 o 60 mila lire inutilmente. Quindi è necessità assoluta che alla città di Palermo si ceda questo stabile per

costruirvi un novello manicomio. In quanto alla spesa poi è d'uopo che io dica alcune parole.

I manicomi hanno pigliato un certo-sviluppo che ha più del lusso anzichè di tutto ciò che si conviene ad una istituzione di simil genere. Vi si fanno spese eccedenti, e per verità io ritengo questa una irregolarità, poichè in fin dei conti la misera gente colà ricoverata, avvezza prima a vivere alla campagna in poveri abituri, trovandosi poi per così dire in palazzi dove sono benissimo trattati e dove vivono di vita più regolata, acquistano una abitudine che diviene a loro nociva. Infatti ho dovuto notare che molti di quelli che escono di là guariti sono obbligati a ritornarvi rimpazziti, per la miseria in cui ripiombano.

Io ho già ideato ed abbozzato il piano dell'opera da costruirsi, cioè di un manicomio modesto e non di lusso; non un manicomio da spendere dei milioni, ma che serva ad alloggiare igienicamente quegli infelici che devono essere ivi ricoverati.

Come ho detto ne abbiamo già il numero di 1100; quindi il locale dovrà costruirsi in modo che possa almeno ricevere questo numero.

I progetti d'arte sono già fatti, cosicchè appena avrò la fortuna che il Senato approvi questo progetto di legge, farò intraprendere i lavori, poichè ogni giorno che si perde è una sventura per quei poveri infelici, e un dispendio pel manicomio il quale perde del denaro inutilmente.

Rinnovo quindi la preghiera al Senato che voglia approvare il progetto di legge, e con questo il contratto che con tanta equanimità il signor Ministro delle Finanze ha saputo condurre a compimento.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, si rilegge l'articolo.

Il Senatore, *Segretario*, ZINI rilegge l'articolo:

Articolo unico.

È approvato il contratto del 20 febbraio 1883 a rogito del notaio signor Vincenzo Marchese e Mento, stipulato fra il Demanio e l'Amministrazione del manicomio di Palermo per la cessione dello stabile posto in quella città alla contrada Cappuccini e denominato *Vignicella*, già di spettanza dei gesuiti, allo scopo che lo stabile venga destinato al manicomio ed alla clinica psichiatrica di quella Università.



Trattandosi di articolo unico, la votazione viene rinviata allo scrutinio segreto.

Si ripiglia la discussione del progetto di legge intitolato:

« Derivazione delle acque pubbliche e modificazioni all'art. 170 della legge sulle opere pubbliche ».

Interrogo i signori Ministri se accettano che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio Centrale, o se vogliono che si apra sul progetto del Ministero.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Accetto che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Allora si procede alla lettura del progetto di legge modificato dall'Ufficio Centrale.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Ho domandato la parola per una mozione d'ordine.

Siccome le divergenze fra il progetto del Ministero e quello dell'Ufficio Centrale non sono che su tre o quattro articoli, io credo che ed il Senato ed il Ministro stesso acconsentiranno volentieri a che invece di rileggere l'intero progetto colle modificazioni dell'Ufficio Centrale, si leggano i soli articoli modificati dall'Ufficio Centrale, essendo già l'intero progetto ministeriale stato letto.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro se accetta la proposta fatta dall'onorevole Senatore Zini.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Allora si leggono solo gli articoli modificati.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge gli articoli modificati:

### Art. 3.

In tutti gli altri corsi di acque pubbliche, le concessioni sono fatte dal Prefetto in Consiglio di prefettura, sentito l'Ufficio del Genio Civile nel caso che vi sieno opposizioni. Quando una derivazione interessi il territorio di più provincie, la

concessione è fatta dal Prefetto della provincia, nel territorio della quale cade la bocca di derivazione; nel caso però di opposizione da parte di interessati di provincie diverse da questa, la controversia è decisa dal Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e la concessione è fatta dal Ministro delle Finanze.

### Art. 24.

Per gli effetti dell'art. 1 della presente legge il possesso trentennario, anteriore alla promulgazione di essa, avrà in ogni caso nei rapporti col Demanio valore ed efficacia di titolo.

### Art. 25.

Per cura del Ministero dei Lavori Pubblici saranno formati gli elenchi delle acque pubbliche spettanti a ciascuna provincia del regno, e gli elenchi stessi saranno pubblicati in tutte le provincie interessate nel corso d'acqua.

Gli interessati avranno diritto di presentare entro un termine di tre mesi i loro reclami.

Gli elenchi verranno approvati per decreto reale, sentiti i Consigli provinciali delle provincie interessate nel corso d'acqua, il Consiglio dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, e salvo, in caso di controversia, la competenza del potere giudiziario.

### Art. 26.

In ogni provincia sarà a cura del Ministero dei Lavori Pubblici formato e conservato un elenco o catasto delle derivazioni delle acque pubbliche.

### Art. 27.

Per la formazione dell'elenco o catasto di cui all'art. 26 tutti gli utenti di acque pubbliche dovranno farne dichiarazione alla prefettura della rispettiva provincia.

La dichiarazione deve indicare:

- 1° Le località in cui ha luogo la presa di acqua e la sua restituzione;
- 2° L'uso a cui l'acqua serve;
- 3° La quantità approssimativa dell'acqua che potrà essere designata anche colla semplice in-

dicazione della superficie irrigata o della natura ed importanza dell'edificio a cui serve;

4° Il titolo od in mancanza di questo la durata del possesso.

Tale dichiarazione dovrà esser fatta entro due anni dalla approvazione degli elenchi delle acque pubbliche di ciascheduna provincia.

Trascorso detto termine gli utenti, che non avessero fatto la dichiarazione, saranno assoggettati ad una multa pari al canone annuo che avrebbero dovuto pagare.

Eguale multa sarà inflitta per ogni anno successivo fino a che non sia fatta la dichiarazione; però, trascorso un triennio, l'amministrazione potrà sospendere l'uso delle acque.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore MORINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Morini.

Senatore MORINI. Approfitto della discussione generale per denunciare alcuni inconvenienti che si verificarono sotto l'impero della legge, in questo momento tuttora vigente, nelle concessioni delle derivazioni di acque pubbliche massime dai fiumi navigabili; inconvenienti che si rinnoveranno anche sotto l'egida delle disposizioni in disamina quando avranno forza di legge, se non vi soccorrono alcune norme regolamentari che ne esplichino l'attuazione.

Constato con soddisfazione come le disposizioni del progetto che ci sta dinanzi segnano un notevole miglioramento alla legislazione, ora vigente sulle concessioni delle acque pubbliche, massime poi se si riuscirà, lo che non sarà tanto agevole, a mio avviso, a portare a compimento lo elenco prescritto dagli articoli, se non erro, 26 e 27 del progetto stesso.

È però innegabile che le attribuzioni che e la legge vigente e la futura, quella cioè che stiamo discutendo, accordano al potere esecutivo, sono assai estese (uso una parola mite) senza che vi stia di fronte, come ragionevole moderatore, nè sufficiente sistema di pubblicità, nè adeguato sistema di controllo a garanzia di tutti gl'interessi pubblici e privati.

Ed è strano che a fronte di questi quasi straordinari poteri e mentre le concessioni di derivazioni di acque pubbliche possono compromettere le irrigazioni e le industrie dipen-

denti da concessioni o derivazioni anteriori, i trasporti fluviali, i diritti di pesca e persino la estrazione della sabbia aurifera come nel fiume Ticino è alquanto strano, lo ripeto, che il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, protettore nato di tutti questi cespiti di produzione, non sia, sulle domande per nuove derivazioni, neppure consultato.

Di qui, a mio modo di vedere, scaturiscono non poche delle antitesi palpitanti che s'incontrano tratto tratto nella nostra legislazione. E mentre il Ministro di Agricoltura, per esempio, si affatica con dettagliati e molteplici regolamenti a promuovere e proteggere lo sviluppo della piscicoltura, cosa succede in senso affatto opposto? Si tollera che una Società concessionaria di una grande derivazione recente d'acqua da un fiume navigabile, il Ticino, approfittando di una straordinarissima magra, ne metta allo asciutto, ripeto all'asciutto, l'alveo per un discreto tratto longitudinale, senza preavviso e durante lo spazio di quasi sei ore continue, arrestando bruscamente il movimento di opifici dipendenti da derivazioni inferiori e distruggendo, in tempo del fregolo, il seme dei pesci giacente nell'alveo del fiume stesso.

Io non so come possano accordarsi insieme leggi che tendono a favorire un'industria da una parte, e dall'altra in chi deve sorvegliarne la esecuzione una tolleranza, la quale potrebbe anche ritenersi colpevole.

Questo spiacevole fatto è avvenuto poco tempo fa, sul finire cioè del marzo prossimo passato, per opera della Società concessionaria del canale detto Villoresi nell'alveo del fiume Ticino fra l'alta diga del nominato canale attraversante il fiume e la pietraia del naviglio grande, ed è tale, massime per la condizione economica dei proprietari della pesca in detta località, che ne acquistarono il diritto a titolo oneroso e ne fanno la loro abituale e giornaliera occupazione, è tale un fatto da richiamare l'attenzione del Governo.

Il comune di Oleggio, in provincia di Novara, mio luogo natio, e del quale fanno parte pure i detti pescatori, ne mosse reclamo per la via gerarchica provinciale alla prefettura di Milano nel cui territorio giace la bocca di estrazione del nominato canale, notando come quella povera gente meritasse almeno qualche indennità.

La prefettura di Milano, Signori, attornata da tanti accolti, sopraffatta forse dalla mole degli affari, non provvede. E mi spiace il dirlo, per tutto ciò che si riferisce al detto canale si segue verso le provincie della destra riva presso a poco il sistema dell'Austria verso il piccolo Piemonte. Lupo a fronte dell'agnello.

Potrei addurre altri fatti contrari al regolare corso della navigazione, ma mi basta di aver citato quello che è avvenuto recentemente verso la fine di marzo, essendo fatto notorio, del quale hanno parlato anche i giornali.

E questo fatto mi autorizza a richiamarvi sopra l'attenzione degli onorevoli Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze presenti ora in quest'Aula.

Giacchè il *summum imperium* in questa materia spetta in primo grado all'on. Genala come Ministro dei Lavori Pubblici, in secondo all'onorevole Magliani.

L'onorevole Ministro delle Finanze scuserà se lo pongo al secondo grado; poichè nell'altro ramo del Parlamento in una recente discussione egli dichiarava che in fatto di concessioni di acque, egli si attiene ai dettami del suo Collega dei Lavori Pubblici. Perciò mi sono permesso di dare il *summum imperium* al signor Ministro dei Lavori Pubblici, senza intenzione di fare il minimo torto all'on. Ministro delle Finanze, al quale però spetta di contrassegnare i regi decreti di concessione di acque.

A fronte pertanto di poteri estesi e di abusi che si verificano, pare a me, che non solo espressamente la legge deve, come nell'articolo secondo dello schema in discussione, prescrivere cautele pel buon regime del fiume dispensatore, della libera navigazione e delle proprietà laterali che pur sono private, ma in genere anche per la salvaguardia *dei diritti dei terzi*. Clausola questa che trovandosi inserita in ogni decreto di concessione è logico ne trovi addentellato nella legge fondamentale, dalla quale traggono virtù giuridica le concessioni impartite coi decreti stessi.

Ed è perciò che io mi permetterei e credo di poter avere il valido appoggio dell'Ufficio Centrale e dei signori Ministri di proporre che in fine dell'articolo secondo dopo le parole « proprietà laterali » si aggiungano le seguenti: « e dei diritti dei terzi ».

Ora, riservando alla discussione dell'articolo

secondo, la proposta della accennata aggiunta, passo ad esaminare le disposizioni dell'articolo ottavo.

E credo di interpretare rettamente le disposizioni contenute in questo articolo ritenendo che esse siano applicabili a tutte le derivazioni, e quindi anche a quelle accennate nell'unico comma dell'art. 2, cioè derivazioni di acqua dai laghi, dai tronchi fluviali di confine, dai fiumi navigabili e finalmente dai fiumi arginati secondo le modalità apparenti nel citato comma.

PRESIDENTE. Prego il signor Senatore di avvertire che siamo nella discussione generale.

Senatore MORINI. Perdoni, signor Presidente, seguendo altro sistema di discussione io sarei costretto di chiedere la parola su vari degli articoli del progetto, indi a risparmio di tempo ed anche di tolleranza da parte del Senato, credetti più conveniente parlare di seguito nella discussione generale.

Se però l'onorevole signor Presidente crede altrimenti, aspetterò all'art. 8.

PRESIDENTE. Proseguia pure, ma si limiti, per quanto può, alla discussione generale.

Senatore MORINI. Continuando adunque le osservazioni sull'art. 8 avverto che desidererei di gran cuore che mi si dicesse se l'interpretazione estensiva da me data alle disposizioni processuali prescritte nell'articolo stesso, sia condivisa dall'Ufficio Centrale e dagli onorevoli signori Ministri, perchè ritengo questo punto di somma importanza per garanzia di tutti gli interessi.

Posta per retta l'accennata interpretazione, sta bene che la provincia nel cui territorio si deve aprire la bocca di estrazione dell'acqua, sia incaricata di diramare alle provincie e comunità interessate le domande di derivazione ed i relativi progetti delle opere, indicando poscia i giorni ed i luoghi delle visite.

Ma riguardo ad un fiume di lungo corso, come potrà la provincia incaricata con tutta la buona volontà e la buona fede, conoscere tutte le località che possono avere qualche interesse? E si noti che sovente gli interessati hanno dimora fuori delle provincie e comunità che per essere prossime al corso del fiume dispensatore si presumono interessate.

Supponiamo una derivazione per esempio dal Ticino, il più potente influente del Po.

Questo emissario interessa tutto il bacino del Lago Maggiore, e tutte le provincie a destra e sinistra che lambono il suo lungo percorso fino al Po.

Ora può rinnovarsi il caso di avviare gli incumbenti preliminari ad una richiesta derivazione d'acqua, proseguirli fino ad un certo stadio della procedura, e poi dover ricominciarli da capo perchè si scoprirono altri interessati che non erano stati diffidati dalla prefettura cui questo compito spettava.

Anche questo inconveniente va evitato ed il mezzo è ovvio.

Per l'ultimo articolo di questo progetto un regolamento deve precedere l'attuazione della legge, ed è in questo regolamento, a mio modo di vedere, che troveranno luogo le norme che io propongo, senza menomamente emendare l'articolo ottavo purchè intervenga qualche autorevole dichiarazione anche su questa proposta.

Mi permetto queste osservazioni perchè risulteranno nella applicazione pratica delle disposizioni in discorso utili a tutti gli interessati.

Ora per eliminare qualsiasi ignoranza vera o fittizia in quelli che credono di essere interessati non occorre che un sistema di massima pubblicità.

Tutte quindi le domande di nuove derivazioni d'acqua devono essere almeno per sunto pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno con indicazione nominativa delle provincie e comunità nelle quali saranno depositate le carte ed i progetti a corredo, ed a tempo opportuno nello stesso modo notificate le località ed i giorni della visita.

Con questo mezzo nessun potrà sicuramente mettere innanzi la inconsapevolezza; poichè la *Gazzetta Ufficiale* parla a tutti ed il regolamento deve constatare questo sistema di pubblicità e dettarne le norme di esecuzione.

Un altro rimedio suggerisco, seguendo lo stesso metodo regolamentare per evitare un altro inconveniente ben più grave.

E l'inconveniente è il seguente:

Chiamati gli interessati e registrate le loro osservazioni scritte o verbali, l'incartamento in un coi progetti è dal Ministero delle Finanze, trattandosi di certe derivazioni, trasmesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici pel suo voto tecnico, indi di nuovo al Ministero, il quale promuove il regio decreto, per esempio, di con-

cessione sotto le cautele, le condizioni e le modalità di esecuzione credute necessarie.

Suppongo quindi per un momento che le opposizioni, i reclami, le osservazioni degli interessati sieno respinti e venga accordata la concessione. Ognuno crederà che questi provvedimenti siano notificati agli interessati intervenuti, per lo meno resi pubblici dal momento che questi interessati furono chiamati a dire le loro ragioni; e pare in vero che per logica conseguenza così dovrebbe essere. Invece tutt'altro, o Signori; questi provvedimenti non sono pubblicati neppure per sunto nella *Gazzetta Ufficiale*, non inseriti negli atti del Governo, non registrati alla Corte dei conti.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Sulla *Gazzetta Ufficiale* sono notificati.

Senatore MORINI. Il R. decreto di concessione sì, ma io parlo dei provvedimenti o del regio decreto col quale si respingono le opposizioni e si prescrivono le cautele di dritto e le modalità tecniche di esecuzione del progetto delle opere tutte, relative alla concessa derivazione.

Per l'avvenire con la disposizione contenuta nell'ultimo alinea dell'articolo ottavo non può più rinnovarsi ciò che pur troppo è avvenuto, di accordare una grande concessione e sentire poscia l'avviso dei Consigli provinciali.

(Il *Ministro delle Finanze* fa segni negativi).

Non dico che ciò sia successo sotto l'attuale Ministero, ma pur troppo ciò è avvenuto, ed i territori delle provincie di Novara e di Pavia ne subiranno le funeste conseguenze.

Ora se questo anacronismo non potrà rinnovarsi, io spingo i miei voti a che non si rinnovino più neppure l'inconveniente, vale a dire che i provvedimenti concomitanti la concessione, sieno ignorati dagli interessati al punto da non poterne avere visione, salvo con permesso speciale del *Ministro dei Lavori Pubblici* o del suo *Segretario generale*.

Io potrei mostrare note o lettere al riguardo nelle quali si sostiene che siffatti atti sono di amministrazione interna e quindi segreti. Ma non lo farò.

Io stesso in caso consimile trovai il mezzo di avere il decreto ed i provvedimenti cui il decreto si richiamava, ed ivi si leggeva: « respinte le opposizioni, ecc., si accorda la concessione e si approva il progetto per la deri-

vazione sotto le cautele indicate dal Consiglio dei Lavori Pubblici ne' suoi voti di tale giorno ed anno ». Ma quale fosse il progetto approvato con quali modalità e cautele lo si ignora dai più degli interessati anche nel momento attuale in cui le opere di derivazione si dicono ultimate.

E credete pure, o Signori, che io non esagero; ed in prova aggiungerò che tre o quattro mesi fa un proprietario di una frazione di Lonate Pozzolo provincia di Milano sulla sinistra riva del Ticino, il quale era o credeva di essere danneggiato da opere fatte in conseguenza del canale Villoresi, venne da me per avere visione del decreto di dichiarazione di pubblica utilità, per la costruzione di detto canale.

Ed io di gran cuore acconsentii al giusto desiderio, avvertendo solo che la copia in mie mani era bensì conforme al testo originale ma non autentica.

Ora ripeto: cotesto sconcio in decreti che accennano a pubblica utilità che possono ledere interessi privati ed anche nuocere a quelli dello Stato, si può facilmente evitare col già indicato mezzo, pubblicando cioè nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto di concessione ed i provvedimenti che vi si riferiscono, amministrativi e tecnici.

E ciò varrà ad evitare le liti delle quali per certo il Governo non vuol rendersi eccitatore. Ed appunto a riguardo del canale Villoresi due giudizi già vertono avanti i tribunali appunto per l'ostinata insistenza di non volere informare gli interessati delle inferiori derivazioni sulle condizioni della concessione e modalità delle opere di derivazione dal Ticino sulla riva sinistra, approvate con un regio decreto del 1877, regio decreto sconosciuto ai più degli interessati.

Ed importa aggiungere che perfino il Consiglio provinciale di Novara nonostante le reiterate sue istanze non poté avere comunicazione nè dal Ministro, nè dalla Società concessionaria dei provvedimenti suindicati; cosa, ripeto, strana, dopo che il Consiglio stesso era stato interpellato sulla domanda stessa Villoresi.

Io che dovetti, pur troppo, toccar con mano per ragioni di pubblici servizi provinciali e comunali le conseguenze funeste della procedura che si osservava pel passato, nelle concessioni d'acque pubbliche, raccomando quanto so e

posso, nello interesse dello Stato e dei privati, agli onorevoli Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, di voler tradurre in atto nel regolamento cui accenna l'articolo ultimo di questo progetto, il sistema di pubblicità da me tracciato per quanto si riferisce sia alle domande di derivazioni d'acque pubbliche, sia alle concessioni ed alla esecuzione dei relativi progetti.

Senatore ALLIEVI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALLIEVI. Io non posso dispensarmi dal sottomettere al Senato alcuni dubbi che mi sorgono intorno a questo progetto di legge. Questi dubbi rampollano tutti da un medesimo principio, dalla mancanza cioè di una definizione delle acque pubbliche la quale non è in nessuna parte del progetto che dobbiamo discutere. Per confessione dello stesso egregio Relatore dell'Ufficio Centrale, è sempre stata ardua questione a definire nella giurisprudenza, quali veramente possano dirsi acque pubbliche. Infatti l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale scrive: « Ognuno di voi conosce infatti, egregi Colleghi, che il principio stesso di questo disegno di legge, la definizione cioè di acqua pubblica diede origine a gravi ed importanti discussioni fra gli scrittori di giurisprudenza, ed i commentatori del diritto romano e dei codici moderni ».

E più oltre, egli scrive ancora, dopo aver citata l'autorità del Romagnosi, il quale tanto si adoprò per schiarire quest'ardua materia:

« Pure è d'uopo il dire che, considerata la questione, specialmente dal punto di vista pratico, si incontrano tosto nuovi dubbi, ulteriori difficoltà ».

La legge neppure che abbiamo sott'occhio non è intesa a dare dei criteri direttivi intorno a definire quali sieno acque pubbliche. All'articolo secondo appena si accennano alcune categorie d'acque pubbliche, per le quali occorre una certa procedura per le concessioni di derivazione. L'articolo terzo accenna ad altri corsi di acque pubbliche per i quali è adottata, in ragione della loro minore importanza, una procedura diversa.

Nè giova a schiarire la questione il provvedimento della legge che invita alla formazione degli elenchi delle acque pubbliche, imperocchè noi ci troviamo sempre davanti a questo

problema: E quali sono veramente acque pubbliche?

Se noi consideriamo il Codice civile, - io non sono giureconsulto e mi avanzo con una certa timidezza in questa questione, - vediamo che esso all'articolo 427 parla genericamente di fiumi e di torrenti, i quali costituiscono parte del Demanio pubblico.

Agli articoli 540 e successivi, esso specifica diversi casi in cui le acque sono considerate materia di diritto privato; ma per quanto io mi sappia, una definizione precisa di quelle che sono acque pubbliche non scaturisce, nè dalla legge presente, nè dalla legge dei lavori pubblici, nè dalla legge civile. La questione rimane sempre in quello stato di dubbiezza in cui pareva anche al Relatore dell'Ufficio Centrale. E come quest'incertezza domina, per così dire, nel concetto teoretico della legge, così domina anche nel campo dell'esperienza e dell'applicazione.

Vi sono regioni in Italia, nelle quali il concetto dell'acqua pubblica ha un'estensione che non ha punto in altre regioni.

Tutti coloro, i quali conoscono l'ordinamento idraulico delle provincie venete, e che conoscono la giurisprudenza ivi vigente da secoli, sanno che la Repubblica Veneta considerava come materia di demanio pubblico qualsiasi acqua, appena essa uscisse dal fondo privato. E quindi tutte le questioni che riflettono all'uso delle acque, sono questioni, direi così, di diritto pubblico, e quindi di competenza esclusiva dell'autorità amministrativa.

Nella vicina regione di Lombardia è invece invalsa da secoli una giurisprudenza affatto diversa.

Ivi il concetto dell'acqua pubblica è molto più ristretto, è cioè ristretto a quei soli corsi d'acqua che hanno il carattere di veri fiumi o torrenti. Il diritto privato vi ha su tutte le altre acque esercitata la sua azione, ed ha creata tutta una giurisprudenza speciale per distribuirne e regolarne l'uso fra i singoli possessori.

Io non pretendo certamente di risolvere l'ardua questione, tanto più che arrivo non preparato oggi davanti alla discussione di questa legge. Ma, non per tanto, io non le rifiuterò il mio voto, inquantochè essa regola il modo e le condizioni delle concessioni di derivazione delle acque per l'avvenire, sulla base di fatto quale oggi si trova, e sulla base di quelle consuetu-

dini che in qualche modo hanno stabilito nelle diverse provincie una distinzione tra le acque pubbliche e le acque private.

Ma vi ha una parte della legge che - dipartendomi dalle mie premesse - credo altamente pericolosa e tale da creare confusione grande e questioni difficili.

Mi riferisco all'articolo 27, che invita alla formazione di un catasto delle acque pubbliche, e invita quindi tutti gli interessati nell'uso delle acque a produrre il titolo e le condizioni delle loro concessioni.

Ciò è gravissimo; soprattutto in quelle provincie in cui, per antica giurisprudenza, la materia delle acque era già propriamente di competenza amministrativa. Ivi, le antiche concessioni non hanno che un valore relativo; sono state modificate dai fatti posteriori; e le modificazioni accettate o per transazione necessaria degli interessi o per pacifico possesso. Lo stato attuale si trova molte volte in perfetta contraddizione coi titoli originari delle concessioni.

Questa quistione io l'ho affrontata praticamente in una delle provincie del Veneto, quando, desiderando di risolvere alcune delle più antiche questioni di acque, questioni estremamente imbarazzate e difficili per contraddizione e conflitto di interessi, pensai di invitare tutti gli utenti delle acque pubbliche a produrre i titoli della loro concessione.

Ebbene, un maturo esame della situazione mi convinse che, senza una preventiva definizione e senza introdurre un nuovo concetto delle acque pubbliche, si sarebbero inutilmente suscitate questioni infinite, le quali intanto rimanevano, per così dire, sopite nella pacifica quiescenza di tutti gli interessati.

Un esempio pratico forse renderà più chiara questa esposizione teorica che io faccio della questione.

Una gran parte delle concessioni sono vincolate nella Venezia all'estensione della superficie irrigata. Ora, in quasi nessun caso il proprietario oggidi si limita, nell'uso delle acque, all'irrigazione della superficie quale gli è accordata dall'atto di concessione; ed oso dire che 9/10 delle utenze d'acque esistenti in quella regione, sono tutti fuori del diritto. E ciò deriva, sia perchè anche un più perfetto modo di utilizzare le acque ha permesso, con la medesima quan-

tità di acque, di irrigare un fondo due o tre volte più vasto, sia perchè la naturale prepotenza di chi sta sopra, a poco a poco prevale su coloro che stanno al disotto, naturale prepotenza che è difficilmente contenuta, anche quando ci sono dei provvedimenti eccezionali che intendono ad infrenarla. Vi ha, per esempio, un Trattato che regola tutte le concessioni, tutte le derivazioni del fiume Tartaro, il quale Trattato data dal secolo scorso, e in cui sono state diligentemente descritte tutte le opere sul corso del fiume, affine di assegnare a ciascheduna la dovuta quantità d'acqua, ed è stabilita una triennale ispezione, la quale rimette lo *statu quo* tutte le volte che vi sia turbamento. Ciò non ostante questo Trattato ha un valore appena relativo, e impedisce soltanto i maggiori abusi, come ben sanno coloro che ebbero occasione di occuparsene.

Quale adunque può essere la conseguenza di questo invito a redigere l'elenco delle acque pubbliche, a formarne il catasto, se voi non lo avete fatto precedere da un concetto chiaro di ciò che intendere si deve per acqua pubblica?

La conseguenza sarà questa: o i possessori non produrranno i loro titoli, perchè alcuni ne mancano, alcuni fanno di non averne tali che giustifichino gli attuali usi dell'acque; o li produrranno, e allora avverrà che gli interessati, meglio conoscendo gli uni rispetto agli altri, i diritti originari di uso dell'acqua, solleveranno reciprocamente opposizioni e conflitti, ancora più di quelli d'oggi, che pur non sono in piccolo numero.

Io ritengo pericoloso l'articolo 27 di questa legge, se non si sa prima chiaramente quale sia acqua pubblica. Se per acque pubbliche noi intendessimo quelle, le quali in altri tempi, sotto l'impero di altra giurisprudenza, e di altra amministrazione erano giudicate aventi tale carattere, non solo andremmo a sollevare grosse questioni, ma andremmo altresì a consacrarne una disuguaglianza notevole di trattamento tra l'una e l'altra provincia del regno.

Questo problema delle acque, è un problema grave di perequazione legislativa tra le diverse provincie del regno. Il presente progetto di legge non vi provvede. Io credo però che l'articolo 27. non potrebbe utilmente essere introdotto.

Un concetto direttivo dovranno pure averlo

coloro i quali saranno incaricati di fare l'elenco delle acque pubbliche della provincia. Una volta che si voglia addivenire alla formazione del catasto di tutte le concessioni e derivazioni dalle acque pubbliche, bisogna pure che la questione, in qualche modo, sia risolta.

Questa obiezione per me non distrugge del resto la parte buona del progetto di legge, la quale sta nel disciplinare in modo più prudente, più facile e meno oneroso le concessioni quali oggi si fanno, sulla base che è accettata e consacrata dalla giurisprudenza e dai precedenti dell'amministrazione.

Da questo punto di vista la legge è buona ed io l'accetto, l'accetto in quanto ha per iscopo di facilitare le concessioni per derivazioni di acque, e di diminuire gli oneri che sono imposti ai concessionari; ma più oltre, quando il progetto intende a formare il catasto di tutte le utenze delle acque pubbliche, mi pare che si avvii per un cammino pericoloso, senza le premesse necessarie che devono essere direttive della operazione.

Io credo che, determinato il carattere dell'acqua pubblica in un modo uniforme per tutte le provincie italiane, allora, anche in quelle provincie dove vigeva un altro ordine giuridico amministrativo, tutte le questioni, le quali non toccano alla materia propria e nuovamente definita delle acque pubbliche, diventano delle questioni di diritto privato, delle questioni di esclusiva competenza giudiziaria.

Non ci sarà più nessuna ragione allora perchè il prefetto di una provincia veneta risolva una questione di uso di acque, la quale invece nella provincia lombarda viene risolta e decisa dai tribunali.

Io credo che questo passaggio dalla competenza amministrativa alla competenza giudiziaria si compierebbe in un modo facilissimo; ed allora le autorità amministrative avrebbero un più chiaro concetto del compito che loro è affidato, e le autorità giudiziarie avrebbero in tutte le provincie italiane il medesimo impero; risolverebbero, deciderebbero tutte nelle medesime quistioni. Questi sono i dubbi che io volevo sottoporre e su cui desidererei avere schiarimenti dall'Ufficio Centrale e dal Ministero.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Lo scopo di quanto sto per dire è semplicemente quello di sottoporre al Ministro dei Lavori Pubblici alcune considerazioni intorno a questo progetto di legge.

Mi rincresce di non veder qui il Ministro dell'Agricoltura, il quale probabilmente mi sarebbe venuto in soccorso, ed avrebbe meglio intese le ragioni che mi fanno parlare.

Questo progetto di legge in verità altro non è che una correzione, una modificazione d'una legge già esistente.

Pur nullameno, trattandosi di fare un nuovo progetto di legge, poteva il medesimo estendersi anche più, o dir meno per non occasionare i dubbi sopra i quali io desidero intrattenere il Senato.

Se io avessi dovuto fare una legge per le acque in Italia, l'avrei fatta precisamente al rovescio; vale a dire avrei stabilito che l'uso delle acque fosse permesso a tutti, laddove non vi fosse una ragione speciale per proibirlo. Sò bene che questa legislazione non avrebbe convenuto ad una grande parte d'Italia, ma con queste parole ho voluto solo significare qual'è il soggetto che mi preoccupa.

Voi tutti sapete che l'Inchiesta agraria nella sua Relazione finale ha conchiuso, che se l'Italia vorrà lottare con le difficoltà che su quel terreno la minacciano, essa deve cambiare sistema di coltura.

Cambiare sistema di coltura vuol dire necessità assoluta di acqua, poichè qualsiasi modificazione in senso di coltura intensiva richiede, se non necessariamente, per lo meno molto opportunamente, l'uso dell'acqua.

Disgraziatamente in una gran parte delle provincie italiane le acque pubbliche non sono punto usate: si può dire che dalla media Italia in giù delle acque non si fa uso alcuno o quanto meno se ne fa un uso talmente parziale che non val la pena di essere considerato.

Io perciò, ripeto, in questa parte d'Italia, farei una legge per invitare e premiare coloro che se ne servono, e vorrei per contro evitare tutte le grandi difficoltà che presenta già da sè questa materia, e non aggravare di spese coloro che se ne volessero servire.

Mi piace rammentare che vi ha una legge, quella del 1865, la quale nell'articolo 170 dichiara quali sono tutte le opere che non si possono fare sopra le acque pubbliche. Ora, seb-

bene neppure in questa legge si trovi la definizione d'acque pubbliche, pur tuttavia vi si riscontrano tante distinzioni le quali, a parer mio, sono abbastanza bene determinate da potere permettere ed ammettere una interpretazione dell'articolo 543 del Codice civile che mi affretto di leggere, perchè gli onorevoli miei Colleghi ne tengano presente il preciso tenore.

« Quello il cui fondo costeggia un'acqua che corre naturalmente e senza opere manufatte, tranne quella dichiarata demaniale dall'articolo 427, o sulla quale altri abbia diritto, può, mentre trascorre, farne uso per la irrigazione dei suoi fondi o per l'esercizio delle sue industrie, a condizione però di restituirne le colature e gli avanzi al corso ordinario.

« Quello il cui fondo è attraversato da quest'acqua, può anche usarne nello intervallo in cui essa vi trascorre, ma coll'obbligo di restituirla al corso ordinario mentre esce da' suoi terreni ».

In quelle definizioni che fanno seguito all'articolo 170 non appaiono veramente soggetti i quali minaccino di annullare l'effetto di questo articolo 543. Però questo articolo 543 esclude le così dette acque demaniali le quali, secondo l'articolo 427, sono le spiagge, i fiumi e i torrenti.

Dunque nello stato attuale della legislazione anche fin qui ci era questa presunzione che nasce dall'articolo 543, che cioè l'agricoltura si potesse servire dell'acqua scorrente sul suo cammino. Ma nello stato attuale delle cose ci era ancora questa esclusione dell'articolo 427, per il quale non si può profittare dei fiumi nè dei laghi che rimangono esclusi dal potere essere usufruiti in alcun modo dai riverani.

D'altra parte la legge attuale riprende la stessa dicitura della legge del 1865, la quale quantunque, siccome abbiamo detto, non sia particolareggiata nè appaia assoluta, pur nullameno il nostro Relatore ha, con sua interpretazione, creduto necessario di dichiarare che l'articolo 547 rimaneva inalterato.

Or bene, se potesse esservi un dubbio, che per opifizi vietati si dovessero considerare anche tutti quei lavori che sono necessari per una benchè parziale irrigazione, da questo stato di cose, che io vi ho brevemente rappresentato, conseguirebbe un fatto ben grave, ed è che in tutta l'Italia centrale, e, per quella parte che



io conosco, anche nell'Italia meridionale, vi sarebbe una quantità immensa di acqua che non potrebbe essere usata, perchè sono tante le difficoltà, tanti i permessi che si dovrebbero chiedere, tante le pratiche che si richiedono, che evidentemente anche quella pochissima voglia che taluni possono avere di usarne, ne verrebbe attutita.

Io sottopongo queste considerazioni all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici; e le sottoporrei molto più volentieri all'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Se voi credete che sia possibile di fare in Italia i miglioramenti che saranno necessari per l'agricoltura, onde poter lottare con la crisi presente, in questo caso bisogna che voi accordiate le più grandi facilitazioni per l'uso delle acque.

Notate poi che in una gran parte di queste provincie, come ho detto, queste acque non essendo usate da nessuno, voi, pure adottando una certa larghezza, non correte neanche il rischio d'incontrare delle collisioni.

Il giorno, che io desidero vicino, in cui la concorrenza sarà tanto grande da obbligarvi a fare una legge, fatela allora; ma il voler fare una legge adesso mi conferma pur troppo in questa opinione, che noi in Italia abbiamo per antico costume di fare le leggi prima che ce ne sia bisogno; noi imponiamo dei soggetti prima che esistano.

Così appunto avviene in questo momento che noi regoliamo, per una gran parte d'Italia, tutto uno stato di cose che non esiste. Il risultato di questa legge sarà di confermare lo stato già esistente, anzi di peggiorarlo; vale a dire, di fare sì che chiunque vorrà toccare ad una di quelle tante acque che scorrono neglette, abbandonate (e voi sapete cosa sono i torrenti ed i fiumi nella media Italia e nella meridionale), avrà bisogno di una tale combinazione di permessi, dovrà pagare tali imposte, dovrà essere soggetto a tante vessazioni, che si troverà costretto a rinunziarvi.

Io credo questa questione gravissima. Io non oso proporre qui, così ad un tratto, quello che debba farsi; ma ritengo che in questo momento in cui le conclusioni dell'inchiesta agraria sono presenti alla mente di tutti, ed in cui vi sarebbe la massima necessità di appoggiare e di

promuovere la modificazione dell'agricoltura, si perda un'occasione assai propizia quando si vuole fare una legge sulla derivazione delle acque, la quale non consideri altro che le grandi questioni che possono concernere la Lombardia, il Veneto e le grandi derivazioni di acque, senza occuparsi punto, anzi lasciando cadere come non contemplata questa questione, che oggi si fa sempre più viva, e la quale, se considerata caso per caso sembra piccolissima, nel complesso interessa l'avvenire della agricoltura in Italia.

Io pregherei quindi gli onorevoli Ministri, se credono che queste mie considerazioni che ho così brevemente toccate abbiano un qualche valore, di vedere se fosse possibile di introdurre qualche disposizione nel presente progetto di legge, la quale fosse intesa ad assicurare gli effetti dell'art. 543 del Codice civile estendendolo possibilmente anche alle acque così dette demaniali. Questo, a mio avviso, sarebbe nello stato attuale ed in questo momento un utile servizio da potersi rendere all'agricoltura.

Io, ripeto, non posso al momento fare proposte, ma se si credesse che questo mio concetto fosse degno di qualche considerazione, pregherei l'Ufficio Centrale a volersene occupare e vedere per lo meno se ci fosse un modo di esplicarlo in questa legge.

Senatore ZINI (*dell'Ufficio Centrale*). Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Io sono dolentissimo di non avere qui a fianco l'egregio nostro Relatore tanto competente nella materia, e che già due volte, credo, si era occupato del disegno di legge per modificazione sulle derivazioni delle acque pubbliche. Anzi, se non erro, parmi che ne avesse già preparato altra Relazione, oltre questa che sta ora dinanzi al Senato. E ne sono tanto più dolente in quanto che mi sento incompetentissimo a sostenere la discussione, massime dal lato tecnico.

Non ostante, poichè preso quasi di sorpresa, dirò alcune parole in risposta alle osservazioni che sono state fatte dagli onorevoli preopinanti.

E comincio dal dire, cosa che risponde in parte a quello che osservava testè l'onorevole Senatore Vitelleschi, che cioè questo progetto non è precisamente un progetto per istituire *ex novo* e fondamentalmente delle derivazioni

delle acque pubbliche; ma è un disegno di legge che modifica lo stato attuale delle concessioni e dell'uso per la derivazione delle acque; ed è inteso ad agevolare gli attuali ordinamenti che regolano questo ramo importantissimo di pubblico servizio. Quindi l'Ufficio non ebbe a preoccuparsi e non potrebbe ora accettare una discussione molto più elevata; se cioè fosse stato meglio opportuno presentare un disegno di legge, il quale anziché modificare gli ordinamenti esistenti, avesse affrontato addirittura la grande questione accennata dagli onorevoli Vitelleschi ed Allievi, e particolarmente da questo; la grande questione per istabilire il cardine fondamentale sul quale dovrebbe riposare la legislazione sulla derivazione delle acque pubbliche: vale a dire la definizione e determinazione giuridica della acqua pubblica.

Ma poi seguendo l'ordine dei discorsi come furono pronunciati, risponderò brevemente all'onorevole mio amico Senatore Morini, e gli dirò che l'Ufficio Centrale non avrà forse nessuna difficoltà ad introdurre nell'articolo secondo una dichiarazione intesa a garantire bene i diritti dei terzi; sebbene io creda che anche non iscritta questa riserva nella legge, i diritti dei terzi rimangano sempre intatti e mantenuti....

Senatore MORINI. Domando la parola.

Senatore ZINI.... se questi diritti sono accordati e indiscutibili. Il terzo che avesse questo diritto lo farebbe valere, nonostante qualunque disposizione della nuova legge.

Ad ogni modo, ripeto, l'Ufficio Centrale non avrà difficoltà a introdurre questo accenno nell'articolo; la questione si ridurrà tutto al più a trovare la formula meglio accomodabile. Non saprei se fosse il caso di aggiungere le parole *a tutela dei diritti privati*, o non piuttosto *salvi i diritti dei terzi*. Questa seconda mi parrebbe più corretta; perchè non lascierebbe supporre che lo Stato, nel dare una concessione, avesse esso, a sua diligenza, a investigare se per avventura ne potessero venire manomessi i diritti dei terzi.

Io però credo che a questo dovrebbero principalmente pensare gli interessati, e quando lo Stato fa la riserva de' loro diritti, credo che abbia fatto abbastanza.

L'onorevole Senatore Morini ha fatto anche un'altra osservazione esprimendo il desiderio

che le disposizioni dell'art. 8 siano portate anche per l'art. 2.

Io lo prego di considerare che l'art. 8 disciplina i riti per le domande delle nuove derivazioni, mentre l'art. 2 regola le dette concessioni.

Una cosa non ha a che fare con l'altra....

Senatore MORINI. Domando la parola.

Senatore ZINI.... perchè se si tratta di nuove derivazioni è indubitato che queste debbono essere disciplinate con quei dati riti; ma se si tratta di derivazioni, vogliamo dire, di utenze già esistenti, queste utenze o risultano da titoli, e non c'è bisogno di riti per la concessione; ovvero non risultano da titoli, e allora bisogna che si rinnovino le pratiche come se si trattasse di nuove derivazioni; ed in questo caso ricadono sotto la disposizione dell'art. 8.

Potrei aver frainteso il concetto esposto dall'onorevole Senatore Morini; ma nella supposizione che fosse questo che ho accennato, ho creduto bene di rilevare che l'articolo 8 sta perfettamente per tutte le eventualità.

Egli ha fatto un'altra osservazione, cioè che vi sono acque pubbliche che interessano più provincie.

Questo caso, come può rilevare egli stesso, è previsto dalla legge; come può rilevarsi dagli articoli 2 ed 8 ed altri. Cosicché sulle acque che corrono in diverse provincie non si può fare concessioni senza sentire il parere dei rispettivi Consigli provinciali, senza notificarle prima alle rispettive Deputazioni provinciali, ecc. ecc.

Il Senatore Morini vorrebbe una maggiore pubblicità per le domande di concessione. L'Ufficio Centrale non lo crede indispensabile; ma non farà nessuna opposizione perchè anche maggiori garanzie siano date affinché tutti gli interessati possano essere chiamati a dire le loro ragioni.

Dopo l'onorevole Morini è sorto l'onorevole Allievi, il quale ha sollevato la vera alta questione, alta e gravissima. Egli disse di avere dei dubbi sulla parte pratica di questa legge, perchè mancava della base principale, cioè della definizione delle acque pubbliche.

Io posso assicurare l'onorevole Senatore Allievi che queste e le altre difficoltà, ch'egli è venuto accennando, non erano sfuggite all'Ufficio Centrale, e che anzi per queste e per alcune altre gravi questioni furono per noi pre-

gati i signori Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici a voler intervenire alla riunione dell'Ufficio Centrale, all'effetto di studiarle e risolverle all'amichevole. Con effetto, chiarite le dubbiezze, e non dissimulando le difficoltà pratiche, ci si trovò tutti d'accordo nel riconoscere quello, che io già diceva in principio del mio discorso; cioè che questa non era una legge per la quale si volesse e si potesse statuire della legislazione fondamentale per la derivazione delle acque; ma una legge speciale temporanea che, movendo dalle presenti condizioni, intendeva ad agevolare lo stato attuale delle cose.

Affrontare un problema così arduo, come è quello della definizione delle acque pubbliche, non pare nel momento opportuno; tanto più che questo provvedimento speciale è domandato con moltissima insistenza. Di modo che l'onorevole Ministro delle Finanze avrebbe anzi insistito perchè possibilmente non si apportassero al testo approvato dalla Camera dei Deputati di nuove modificazioni anche di sola forma; temendo che per averla poi a rappresentare all'altro ramo del Parlamento ne venisse un nuovo indugio alla definitiva sanzione e promulgazione, mentre la legge per tanti rispetti è desideratissima.

Nondimeno il vostro Ufficio non potè consentire ad accettarne il testo, tale quale presentato, riconoscendo se non altro la necessità di coordinare meglio gli articoli dello schema che era stato approvato nell'altro ramo del Parlamento, e dal quale non traspariva abbastanza chiaro l'ordine preciso delle operazioni; il primo compito perchè la legge sortisse un pratico e buon risultamento. Però fu meglio chiarito che dovesse anzi tutto il Governo fare compilare il catasto od elenco delle acque pubbliche.

Nello schema trasmesso ed approvato dall'altro ramo del Parlamento era sfuggita una dizione confusa tra l'elenco delle acque pubbliche e quello delle derivazioni delle acque pubbliche. Questo fu chiarito. Anzi tutto il Ministero dei Lavori Pubblici dovrà procedere alla formazione del primo elenco, il che non sarà certo senza difficoltà: ma, verranno superate; e pubblicato il suo elenco delle acque pubbliche, naturalmente tutti coloro che avranno titoli e ragioni da far valere in contrario su

questa o quell'acqua, e vorranno impugnare il carattere di pubblica, potranno assorgere e farle valere. Di tal modo non teoricamente, nè a ragione statutaria o giuridica - ma quasi empiricamente - si potrà ottenere un catasto, e per esso un modo per disciplinare le antiche ed agevolare le nuove concessioni delle acque.

Soggiungerò all'onorevole Senatore Allievi che appunto l'egregio Relatore nostro aveva studiato molto la questione, e rilevato appunto le differenze grandissime che vi sono tra regione e regione in materia di acque e di antiche legislazioni e di criteri diversi, e dei diversi modi di concessione; e così di procedura per le contestazioni che nascono in questa materia. Onde il desiderio grandissimo in tutti di vederla finalmente regolata. Per ora si provvede al meglio; ma il far questo (lo dico all'onorevole Senatore Allievi ed all'onorevole Senatore Vitelleschi), non toglie che non si abbia poi a fare molto meglio nell'avvenire nè pregiudica lo studio profondo e la risoluzione scientifica e giuridica della questione fondamentale: ciò che deve intendersi per *acque pubbliche* in tutto il Regno; e con che si potrà poi divenire a quei provvedimenti i quali regolino in un modo uniforme questo importante servizio.

Se l'onorevole Allievi vuole avere la compiacenza di dare un'occhiata alle modificazioni che sono state fatte dall'Ufficio Centrale nella compilazione e nell'ordinamento degli articoli, vedrà che l'articolo 25 risponde per ora ed a ragione pratica, al suo desiderio; perchè con esso e col 26 si ha prima l'elenco delle acque e poi quello delle derivazioni delle acque.

Quanto alla grave quistione pregiudiziale che fu sollevata dall'onorevole Vitelleschi, ed anco alla misura per estendere cioè i provvedimenti che si adottano per le acque pubbliche generali, alle acque demaniali, l'Ufficio Centrale prima di pronunciarsi desidererebbe sentire l'avviso del Governo, sopra di entrambe.

Certo però l'Ufficio Centrale si accomoderà facilmente di tutte quelle modificazioni che possano agevolare ed affrettare, il meglio che sia possibile, i benefici che si aspettano da questo desiderato provvedimento.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Scusi, on. Vitelleschi, ma prima di concederle la parola, credo opportuno inter-

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1884

rogare il Senato se, stante l'ora tarda, non intenda di rinviare il seguito della discussione a domani.

Voci. Sì, sì, a domani.

PRESIDENTE. Allora il seguito della discussione è rinviato a domani.

Leggo l'ordine del giorno per domani:

Alle ore 1 e mezzo pom. — Riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Istituzione del servizio ausiliario per gli Ufficiali della R. Marina;

Modificazioni al Codice della Marina mercantile.

Alle ore 2 pom. — Seduta pubblica.

1. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885;

Stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885;

Stato di previsione della spesa del Mini-

stero della Marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885;

Contingente che deve somministrare all'Esercito la leva militare sui giovani nati nell'anno 1864;

Concorso dello Stato nella erezione di un monumento commemorativo della battaglia di Calatafimi;

Cessione all'Amministrazione del manicomio di Palermo dello stabile demaniale in quella città, denominato *Vignicella*.

2. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Derivazione delle acque pubbliche e modificazioni all'art. 170. della legge sulle opere pubbliche;

Bonificazione delle regioni di malaria;

Approvazione di contratti di vendita e di permuta di beni demaniali;

Convenzioni stipulate tra il Governo del Re ed i Municipi di Genova ed Oneglia;

Aggregazione del Comune di Brugherio al Mandamento di Monza;

Spesa straordinaria per acquisto di materiale per la difesa marittima delle coste.

3. Relazione di Petizioni.

La seduta è sciolta (ore 6 3/4).